

**REGOLAMENTO**  
**PER GLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI,**  
**DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA,**  
**NELL'AMBITO DEI SETTORI SPECIALI**

**(ai sensi dell'art. 36, comma 8 del D.Lgs. 50/2016)**

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
0	26/09/2014	Prima emissione	M. Trevisan	M.T. Petrangelo
1	30/03/2015	Soglie affidamenti. Settori estranei Anticipo contrattuale.	D. Odorico	G. Dean
2	20/01/2016	Direttive RA FVG. Importi spese economali. PEC per gare. Soglie 2016	D. Odorico	G. Dean
3	24/05/2016	Aggiornamento al D.Lgs 50/2016	D. Odorico	G. Dean
4	16/02/2017	Soglie affidamento. Separazione contabile. Requisiti RUP	D. Odorico	G. Blarasin
5	05/04/2017	Corretto art. 43 in accordo a LG ANAC n° 1	D. Odorico	G. Blarasin
6	31/07/2017	Regolamento adeguato ai sensi del D.Lgs 56/2017. Prezzo più basso fino 2.000.000 €	D. Odorico	G. Blarasin
7	16/10/2017	Criterio di aggiudicazione per lavori: prezzo più basso fino soglia comunitaria	D. Odorico	G. Blarasin
8	03/08/2018	Modificato artt. 7 e 36 (RUP e RDE), 19 e 57 (urgenza). Aggiornato soglie. Reimpag. testo	D. Odorico	G. Blarasin
9	16/12/2019	Adeguamento L. 55/2019 (Decreto Sblocca cantieri). Piatt. telematica gare. Reg. fase esecutiva e Commissione giudicatrice	D. Odorico	R. Villalta
10	25/08/2020	Adeguamento ex D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni 1) e minori correzioni	D. Odorico	R. Villalta
11	22/09/2020	Adeguamento L. 120/2020 (conv. Decreto Semplificazioni 1). Agg. soglie comunitarie	D. Odorico	R. Villalta
12	18/03/2021	Adeguamento L. 21/2021 (Milleproroghe)	D. Odorico	R. Villalta
13	31/08/2021	Adeguamento L. 120/2020 come modif. dalla L. 108/2021 di conv. D.L. 77/2021, c.d. D.L. Semplificazioni 2).	B. Ardengo	P. Gottardo

**HydroGEA spa**

**33170 Pordenone – Piazzetta del Portello, 5**

Cap. Soc. 2.227.070,00 euro i.v. – c.f., p.i. e numero reg. imprese 01683140931

tel +39 0434 50 64 11 fax +39 0434 52 32 57 e-mail info@hydrogea-pn.it PEC hydro@pec.hydrogea-pn.it

www.hydrogea-pn.it

I N D I C E

Premessa alla revisione n° 13 .....	5
Premessa alla revisione n° 12 .....	5
Premessa alla revisione n° 11 .....	5
Premessa alla revisione n° 10 .....	5
Premessa alla revisione n° 9 .....	5
Premessa alla revisione n° 8 .....	5
Premessa alla revisione n° 7 .....	5
Premessa alla revisione n° 6 .....	5
Premessa alla revisione n° 5 .....	5
Premessa alla revisione n° 4 .....	5
Premessa alla revisione n° 3 .....	5
Premessa alla revisione n° 2 .....	6
Definizioni 7	
<b>PARTE I - LAVORI STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ DEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (attualmente € 5.350.000,00) .....</b>	<b>8</b>
Premessa 8	
Art. 1. Progettazione .....	8
Art. 2. Modalità di affidamento di lavori di valore sino a € 150.000,00: affidamento diretto .....	8
Art. 3. Lavori di valore superiore a € 150.000,00 e sino ad un valore pari a € 1.000.000,00: procedura negoziata (senza pubblicazione di bando di gara) con invito ad almeno 5 imprese .....	9
Art. 4. (Abrogato) .....	9
Art. 5. (Abrogato) .....	9
Art. 6. Lavori di valore superiore a € 1.000.000,00 e sino alla soglia comunitaria: procedura negoziata (senza pubblicazione di bando di gara) con invito ad almeno 10 imprese .....	9
Art. 7. Soggetti che svolgono le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dei Lavori .....	9
Art. 8. Qualificazione delle imprese da invitare alle procedure .....	13
Art. 9. Individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara .....	14
Art. 10. Individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate previa pubblicazione di bando di gara .....	14
Art. 11. Ambiti di pubblicità: avvisi di gara o di qualificazione .....	15
Art. 12. Ambiti di pubblicità: avvisi esito di gara .....	15
Art. 13. Deroghe al numero minimo di imprese da invitare ed agli ambiti di pubblicità .....	15
Art. 14. Formalizzazione interpello e termini per la ricezione delle offerte .....	15
Art. 15. Criteri di aggiudicazione e commissione aggiudicatrice .....	17
Art. 16. Esame e valutazione delle offerte .....	17
Art. 17. Aggiudicazione .....	17
Art. 18. Stipula del contratto .....	18
Art. 19. Consegna dei lavori in via d'urgenza .....	18
Art. 20. Fase esecutiva - Contabilità dei lavori eseguiti, collaudo e controversie .....	18
Art. 21. Riserve .....	18
Art. 22. Garanzie e coperture assicurative .....	19
Art. 23. Subappalti e subaffidamenti .....	19
Art. 24. Sicurezza .....	19
Art. 25. Adempimenti nei confronti del personale impiegato nei lavori .....	19
Art. 26. Accordi quadro e sistemi dinamici di acquisizione .....	19

---

Art. 27.	Varianti e ripetizione lavori .....	19
Art. 28.	Anticipazione sul prezzo .....	20
Art. 29.	Lavori ad "amministrazione diretta" .....	20
Art. 30.	Spese economali per lavori di limitato valore.....	20
Art. 31.	Rinvio dinamico ai valori della soglia comunitaria .....	21
<b>PARTE II - SERVIZI E FORNITURE STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ DEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (attualmente € 428.000,00).....</b>		<b>22</b>
Premessa	22	
Art. 32.	Progettazione .....	22
Art. 33.	Forniture e servizi di importo inferiore ad € 139.000,00 : affidamento diretto.....	23
Art. 34.	Forniture e servizi di importo tra € 139.000,00 e la soglia comunitaria: procedura negoziata (min. 5 operatori).....	23
Art. 35.	(Abrogato) .....	23
Art. 36.	Responsabile del Procedimento e Responsabile dell'Esecuzione .....	23
Art. 37.	Qualificazione degli operatori economici da invitare alle procedure .....	25
Art. 38.	Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara .....	25
Art. 39.	Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate previa pubblicazione del bando di gara .....	25
Art. 40.	Disciplina specifica per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura .....	26
Art. 41.	Servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore ad € 139.000,00: affidamento diretto.....	26
Art. 42.	(Abrogato) .....	26
Art. 43.	Servizi di ingegneria e architettura di importo tra € 139.000,00 e la soglia comunitaria: procedura negoziata (senza pubblicazione del bando di gara) con invito ad almeno 5 progettisti.....	26
Art. 44.	Responsabile del Procedimento per i servizi di ingegneria e architettura .....	26
Art. 45.	Qualificazione degli operatori economici da invitare alle procedure .....	27
Art. 46.	Qualificazione ed individuazione dei progettisti da invitare alle procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara .....	27
Art. 47.	Qualificazione ed individuazione dei progettisti da invitare alle procedure negoziate previa pubblicazione di bando di gara .....	27
Art. 48.	Ambiti di pubblicità: avvisi di gara o di qualificazione .....	28
Art. 49.	Ambiti di pubblicità: avvisi esito gara .....	28
Art. 50.	Casi particolari di deroga al numero minimo di imprese ed operatori economici da invitare ed agli ambiti di pubblicità .....	28
Art. 51.	Formalizzazione dell'interpello e termini per la ricezione delle offerte.....	29
Art. 52.	Ripartizione delle forniture.....	29
Art. 53.	Criteri di aggiudicazione e Commissione .....	29
Art. 54.	Esame e valutazione dei preventivi e delle offerte .....	29
Art. 55.	Aggiudicazione.....	30
Art. 56.	Stipula del contratto di servizi e/o forniture.....	31
Art. 57.	Esecuzione in via d'urgenza.....	31
Art. 58.	Fase esecutiva. Contabilità delle forniture e servizi e riserve .....	31
Art. 59.	Verifiche di conformità in corso di forniture o di prestazione dei servizi ed eventuale contabilità .....	31
Art. 60.	Garanzie e coperture assicurative .....	31
Art. 61.	Subappalti e subaffidamenti.....	31
Art. 62.	Sicurezza nell'ambito delle forniture e servizi .....	31
Art. 63.	Adempimenti nei confronti del personale impiegato nei servizi e forniture .....	32
Art. 64.	Accordi quadro e sistemi dinamici di acquisizione .....	32
Art. 65.	Varianti e ripetizione servizi e forniture .....	32

---

---

Art. 66.	Anticipazione sul prezzo .....	33
Art. 67.	(Abrogato) .....	33
Art. 68.	Spese economali di limitato valore .....	33
Art. 69.	Rinvio dinamico ai valori della soglia comunitaria .....	33
<b>PARTE III – LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NON STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ DEI SETTORI SPECIALI (CONTRATTI ESTRANEI) .....</b>		<b>34</b>
Premessa e disciplina .....		34
Art. 70.	Modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture nei settori estranei .....	34
<b>PARTE IV – LAVORI E SERVIZI CHE BENEFICIANO DI FINANZIAMENTI REGIONALI .....</b>		<b>35</b>
Premessa e disciplina .....		35
Art. 71.	Servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura .....	35
Art. 72.	Affidamenti di incarichi fino a € 40.000,00: affidamento diretto .....	35
Art. 73.	Affidamenti di incarichi per importi superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 100.000,00: procedura negoziata previa gara ufficiosa con invito ad almeno 5 progettisti .....	35
Art. 74.	Affidamenti di incarichi per importi superiori a € 100.000,00: procedure disciplinate dal D.Lgs 50/2016 .....	36
Art. 75.	Lavori pubblici: offerta economicamente più vantaggiosa .....	36
Art. 76.	Lavori d'importo fino a € 40.000,00: affidamento diretto .....	36
Art. 77.	Lavori in economia d'importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino a € 200.000,00: indagine di mercato con invito ad almeno 10 imprese .....	36
Art. 78.	Lavori d'importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino a € 200.000,00 diversi da quelli in economia: procedura negoziata senza bando previa indagine di mercato con invito ad almeno 10 imprese .....	37
Art. 79.	Lavori d'importo superiore a € 200.000,00 e fino a € 1.000.000,00: procedura negoziata senza bando o preceduta da pre-informazione con invito ad almeno 15 imprese .....	37
Art. 80.	Lavori oltre € 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria: procedure previste dal D.lgs. 50/2016 .....	38
Art. 81.	Lavori oltre la soglia comunitaria .....	39
Art. 82.	Sopralluogo obbligatorio .....	39
Art. 83.	Documenti di gara .....	39
Art. 84.	Prezzo soglia .....	39
Art. 85.	Obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale dell'edilizia .....	39
Art. 86.	Sorteggio .....	39
Art. 87.	Prezziario regionale .....	39

#### **Premessa alla revisione n° 13**

Regolamento adeguato tenendo conto delle modifiche introdotte dalla legge 108/2021, di conversione del D.L. 77/2021 (c.d. D.L. Semplificazioni 2)

#### **Premessa alla revisione n° 12**

Artt. 23 e 61 (subappalti) modificati in accordo ad art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021 (Milleproroghe).

#### **Premessa alla revisione n° 11**

Regolamento adeguato tenendo conto delle modifiche introdotte dalla legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (c.d. D.L. Semplificazione). Aggiornamento soglie di rilevanza comunitaria.

#### **Premessa alla revisione n° 10**

Regolamento adeguato tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni 1).

#### **Premessa alla revisione n° 9**

Regolamento adeguato tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 32/2019, convertito in L. n. 55/2019 con ulteriori modifiche.

Introdotta piattaforma telematica gare.

Introdotta Regolamento per la fase esecutiva.

Introdotta Regolamento per la Commissione giudicatrice.

#### **Premessa alla revisione n° 8**

Modificato artt. 7 e 36 (RUP e RDE), 19 e 57 (urgenza).

Aggiornato importi soglie comunitarie (in vigore dal 01/01/2018).

Reimpaginato l'intero documento.

Le modifiche da ora in vigore sono state evidenziate in colore rosso.

#### **Premessa alla revisione n° 7**

Portato la soglia per l'applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso alla soglia comunitaria.

Le modifiche da ora in vigore sono state evidenziate in colore rosso.

#### **Premessa alla revisione n° 6**

Regolamento adeguato per tener conto delle correzioni del D.Lgs 56/2017 (correttivo appalti), inoltre portato la soglia per l'applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso a € 2.000.000,00.

Le modifiche da ora in vigore sono state evidenziate in colore rosso.

#### **Premessa alla revisione n° 5**

L'art. 43 viene corretto per adeguarlo alle Linee Guida ANAC n° 1 (per SIA con importi superiori a 100.000,00 € si deve utilizzare la procedura aperta o ristretta).

Le modifiche da ora in vigore sono state evidenziate in colore rosso.

#### **Premessa alla revisione n° 4**

Il presente Regolamento viene adeguato per tener conto delle seguenti note:

viene introdotta la separazione tra organo di governo (i.e. Consiglio di Amministrazione) e funzione amministrativa (i.e. Dirigenti, Responsabili di Servizio ed Operatori). Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ai Dirigenti ed i Responsabili di Servizio spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

L'ANAC ha emanato le prime Linee Guida di attuazione del D.lgs. 50/2016 in particolare ridefinendo le competenze del RUP;

L'AEEGSI ha definito gli obblighi di separazione contabile per il settore idrico.

Per quanto sopra sono state ridefinite le competenze autorizzative all'interno dell'azienda.

#### **Premessa alla revisione n° 3**

Il 19 aprile 2016, in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 (nuovo Codice dei Contratti o Codice), entrando subito in vigore.

Il nuovo Codice è una disciplina autoapplicativa non prevedendo, a differenza del passato, un regolamento di esecuzione e di attuazione, ma solo l'emanazione di atti di indirizzo e di linee guida di carattere generale, su proposta dell'Anac da approvare

con decreto ministeriale. Le linee guida avranno valore di atto di indirizzo generale e consentiranno un aggiornamento costante e coerente con i mutamenti del sistema. Nelle more dell'emanazione dei vari decreti, restano in vigore tutta una serie di disposizioni previste dal vecchio Regolamento DPR 207/2010.

Per quanto riguarda gli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria non si riscontrano novità significative rispetto al D.lgs. 163/2006, continuando a valere per "le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi...(omissis).... la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza" per quanto previsto all'art. 36, c.8, del D.lgs. 50/2016.

Il presente Regolamento viene pertanto adeguato dal punto di vista formale al nuovo Codice, eliminando i riferimenti alla vecchia normativa abrogata.

#### **Premessa alla revisione n° 2**

Dopo la sentenza dell'Ad. Plen. n. 16/2011 del Consiglio di Stato e l'emanazione delle direttive vincolanti da parte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia relativamente a lavori e servizi che beneficiano di contributi regionali è fondamentale la distinzione fra:

- A. lavori, forniture e servizi strumentali all'attività dei settori speciali perché aggiudicati per fini direttamente correlati e strumentali all'esercizio dell'attività nei settori speciali oppure strumentali all'attività dei settori speciali e riguardanti in parte anche i settori ordinari e con prevalenza, ex art. 114 e segg., Codice, dell'attività strumentale all'attività dei settori speciali;
- B. lavori, forniture e servizi non strumentali all'attività dei settori speciali (in quanto "estranei" perché aggiudicati per fini diversi dall'esercizio dell'attività nei settori speciali) oppure non strumentali all'attività dei settori speciali e riguardanti in parte anche i settori ordinari e con prevalenza, ex art. 114 e segg., Codice, dell'attività non strumentale all'attività dei settori speciali;
- C. lavori e servizi che beneficiano di contributi regionali, che seguono quanto indicato nella L.R. 14/2002 e s.m.i. e le sopraccitate direttive vincolanti.

#### **A. Lavori, forniture e servizi strumentali all'attività di HydroGEA**

Stante la natura di "Impresa pubblica" (e non di "amministrazione aggiudicatrice") di HydroGEA laddove operante nei settori speciali, il presente Regolamento - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 36, comma 8, del D.lgs. 18.04.2016, n.50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel seguito denominato semplicemente "Codice") - rappresenta lo strumento formalmente adottato per la scelta del contraente laddove operi nei settori speciali per gli appalti di lavori, forniture e servizi (compresi gli incarichi di progettazione e gli altri incarichi di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura) per valori inferiori alle soglie comunitarie.

Laddove si operi al di sopra della soglia comunitaria, trovano applicazione l'art. 114 del Codice (che richiama solamente alcune norme specifiche del Codice stesso: ad esempio è esclusa l'applicabilità delle norme del Codice in materia di esecuzione del contratto).

Pertanto, per le "imprese pubbliche", nel sottosoglia (ma anche nel sopra soglia), si applicano le disposizioni in materia di Responsabile del Procedimento di cui ai seguenti articoli del DPR 207/2010:

Artt. 9 e 10: Responsabile del Procedimento nei lavori

Disposizioni specifiche varie del Regolamento concernenti il Responsabile del Procedimento che siano correlate a quelle di cui sopra.

I lavori, forniture e servizi di interesse del presente regolamento sono quelli di importo inferiore alle vigenti soglie comunitarie (attualmente € 5.350.000,00 per i lavori, € 428.000,00 per forniture e servizi, € 1.000.000,00 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice), rientranti nelle attività di cui agli artt. 115÷121 del Codice, qualora esercitate.

Per detti lavori, servizi e forniture le modalità di scelta del contraente devono comunque rispettare i principi comunitari dettati a tutela della concorrenza e cioè: la non discriminazione, la parità di trattamento, la trasparenza e il riconoscimento reciproco, tenuto conto della proporzionalità, oltre all'economicità ed efficacia.

Inoltre, nel rispetto delle direttive in materia del servizio di distribuzione dell'acqua (direttive europee, nazionali e dell'AEEGSI) devono essere garantiti, nell'attività di distribuzione e misura, anche i principi di efficienza, economicità, neutralità.

Laddove possibile, e per quanto compatibile con l'assetto organizzativo-gestionale della società, e con la specifica disciplina delle Imprese pubbliche e dei settori speciali, caratterizzata dalla necessaria speditezza delle procedure, nella gestione degli affidamenti disciplinati dal presente regolamento HydroGEA terrà presenti i principi richiamati in materia di procedure e modalità di aggiudicazione.

In linea generale dovranno essere rispettati i seguenti principi, da applicarsi in tutto il territorio in cui HydroGEA opera:

stante la libertà di disciplinare sia la fase di progettazione che di scelta del contraente che di esecuzione si applicheranno quelle sole norme o parti di norme del Codice laddove preservino la tutela della concorrenza ed i principi comunitari;

si è tenuti all'applicazione degli artt. 1÷58 (con le eccezioni previste per l'art. 49) e 114÷141 del Codice;

al fine di stabilire il valore stimato del contratto che si intende stipulare si rinvia ai criteri stabiliti dall'art. 35 del Codice;

nessun progetto di lavori o di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di lavori, di forniture o di servizi può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino; la scelta tra la stipula di un unico appalto o di più appalti distinti non può essere effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito di applicazione delle norme in materia di settori speciali;

nel caso di contratti destinati all'esercizio di attività diverse, alcune delle quali rientrino tra i settori esclusi, ed altre nei settori ordinari, il presente regolamento potrà essere applicato solo a seguito di verifica dei criteri di applicabilità secondo quanto previsto dall'art. 114 del Codice;

le specifiche tecniche relative agli appalti disciplinati dal presente regolamento non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, né far riferimento a un marchio, un brevetto o un tipo, a un'origine o a una produzione specifica, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti: Tale menzione è consentita nel caso in cui si renda necessaria al fine di consentire una descrizione sufficientemente precisa e intellegibile dell'oggetto dell'appalto, a condizione che sia accompagnata dall'espressione "o equivalente".

#### **B. Lavori, forniture e servizi non strumentali all'attività di HydroGEA**

Laddove, invece, per effetto della sentenza n. 16/2011, Ad. Plen. del Consiglio Stato (e dell'art. 14, D.Lgs. 50/2016) si tratti di lavori, forniture e servizi non strumentali all'attività dei settori speciali (in quanto "estranei" perché aggiudicati per fini diversi dall'esercizio dell'attività nei settori speciali) oppure non strumentali all'attività dei settori speciali e riguardanti in parte anche i settori ordinari e con prevalenza, ex art. 114 del Codice, dell'attività non strumentale all'attività dei settori speciali, si rientra – a prescindere dalle soglie di valore - in un regime "libero" e privatistico, con la eventuale sola previsione, caso per caso, di quelle precauzioni atte a garantire i migliori vantaggi economici, con l'utilizzo di modalità (sondaggio di mercato, ecc.) volte soprattutto al fine di rispettare la congruità dei prezzi (sostanzialmente, adottando delle precauzioni in considerazione del collegamento diretto o indiretto con la spendita di denaro pubblico). Va peraltro osservato che, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia, Sez. V, 28.10.2020, n. C-521/18 si è notevolmente ristretto l'ambito dei "contratti estranei", dovendosi ritenere strumentali tutte le attività che servono effettivamente all'esercizio, comprese, ad esempio, attività di portierato, reception, ecc., cioè quelle relative agli uffici utilizzati per lo svolgimento delle funzioni amministrative. Ne consegue che occorrerà attendere la giurisprudenza nazionale per comprendere l'effettivo restringimento della portata dei "contratti estranei" dopo questa sentenza.

Anche laddove siano richiamate contrattualmente norme del Codice, in ogni caso si preciserà anche nella corrispondenza che resta competente il Giudice Ordinario per le relative controversie.

#### **C. Lavori e servizi che beneficiano di contributi regionali**

Le stazioni appaltanti che beneficiano di finanziamenti regionali per la realizzazione di opere pubbliche sono tenute a rispettare le direttive vincolanti emanate dalla regione Friuli-Venezia Giulia in ordine alle modalità e ai termini di realizzazione dei lavori stessi e la L.R. 14/2002.

#### **Definizioni**

Per chiarezza e completezza, si precisa che, in via generale, per le definizioni si fa riferimento a quelle riportate all'art. 3 del Codice che, in quanto adottate nel rispetto delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, deve ritenersi superino eventuali diverse definizioni di cui alle norme regionali emanate in precedenza a dette Direttive.

## **PARTE I - LAVORI STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ DEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (attualmente € 5.350.000,00)**

### **Premessa**

In via di autoregolamentazione (ferma restando la facoltà di avvalersi delle procedure dell'art. 123 e segg. del Codice, mutuando quelle per valori sopra soglia comunitaria in relazione a particolari fattispecie) al fine di garantire la migliore operatività e semplificazione delle procedure, appare necessario ed opportuno – anche per soddisfare gli specifici fini aziendali, il principio di proporzionalità ed i principi emergenti dalle normative nazionali e regionali nonché ancora dalla comunicazione interpretativa della Commissione Europea, pubblicata sulla GUCE del 1° Agosto 2006, dalla quale si evince che ciascuna stazione appaltante è libera di apprezzare specifici profili quali il livello di pubblicità e comunque nel rispetto dei principi derivanti dalla vigente normativa statale e/o regionale – **scegliere la procedura negoziata quale normale metodo di affidamento, e prevedere, al di sotto della soglia comunitaria, tre livelli di valore, al fine di una ottimale disciplina di settore:**

**1° livello di valore: € 0 - 150.000 (affidamento diretto);**

**2° livello di valore: € 150.000 - € 1.000.000 (procedura negoziata – min. 5 imprese ove esistenti)**

**3° livello di valore: € 1.000.000 – sino alla soglia comunitaria (procedura negoziata – min. 10 imprese ove esistenti);**

**4° livello di valore: oltre la soglia comunitaria (attualmente € 5.350.000,00)**

Qualsiasi tipologia di intervento riconducibile alle attività aziendali esercitate nei settori speciali risulta affidabile con le modalità di seguito indicate, tenuto conto dello specifico regime previsto dall'art. 36, comma 8, del codice.

Il contratto avrà, in ogni caso, anche per gli affidamenti di valore inferiore ad € 150.000,00, i contenuti, l'autonomia e le responsabilità tipiche della prestazione dell'appaltatore vero e proprio.

La **seduta di gara**, in una o più tornate, **dovrà svolgersi per tutte le procedure ove intervengono più imprese con modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice.**

Nella precitata seduta sono previste le seguenti operazioni principali:

1. constatazione della ricezione dell'offerta sulla piattaforma telematica;
2. constatazione della presenza delle eventuali buste virtuali interne;
3. apertura della busta virtuale relativa alla documentazione per l'ammissione alla gara e verifica dei suoi contenuti e la loro rispondenza alla documentazione di gara;
4. adozione di eventuali provvedimenti di esclusione;
5. in caso di adozione del criterio dell'O.E.P.V.: apertura delle buste virtuali delle offerte tecniche e constatazione della presentazione della documentazione tecnica richiesta;
6. in caso di adozione del prezzo più basso: apertura delle buste virtuali dell'offerta economica e comunicazione della graduatoria provvisoria.
7. in caso di adozione del criterio dell'O.E.P.V.: evidenziazione dei risultati ottenuti dalle imprese con l'offerta tecnica ed apertura delle buste virtuali dell'offerta economica (e di eventuali elementi non valutabili dell'offerta economicamente più vantaggiosa) e comunicazione dei contenuti e comunicazione della graduatoria finale provvisoria.

È sempre consentita la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, in particolare, nel caso di ripetizione di opere simili, si potrà procedere operando nel rispetto dell'art. 125, comma 1, lett. f), del Codice.

Resta ferma la possibilità, nel rispetto della disciplina regionale e/o nazionale, di stipulare **accordi quadro** rispondenti a criteri di economicità e convenienza.

È applicabile ai lavori regolamentati dal presente documento il regime delle varianti e l'aumento o diminuzione del quinto d'obbligo prevista per i settori ordinari con una maggiore elasticità legata alla natura di HydroGEA e dei servizi da essa gestiti in conformità a quanto indicato nel Regolamento relativo alla fase esecutiva.

### **Art. 1. Progettazione**

Si applicano gli artt. 23÷27 del Codice. È facoltà di HydroGEA applicare, per analogia, altre norme del Codice nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto il profilo aziendale in base alle procedure di qualità aziendali e alle specifiche valutazioni del Responsabile del Procedimento.

Per i contratti di manutenzione e per l'accordo quadro è sufficiente un progetto costituito da relazione generale, elenco prezzi unitari, capitolato d'appalto/norme contrattuali e PSC, non è richiesto un computo metrico estimativo dettagliato.

La verifica e validazione dei progetti è prevista solo in casi di particolare complessità su specifica valutazione del Responsabile del Procedimento.

### **Art. 2. Modalità di affidamento di lavori di valore sino a € 150.000,00: affidamento diretto**

Per i lavori aventi valore inferiore ad € 150.000,00 è possibile l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Le imprese dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto prevista dall'art. 80 del Codice e di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del Codice.

Nel procedere agli affidamenti diretti sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e comunque con congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario.

È inoltre possibile ricorrere al sistema dell'amministrazione diretta come disciplinato dal presente regolamento.

Rimane impregiudicata la possibilità, qualora ritenuto utile dalla stazione appaltante, di affidare i lavori con le altre procedure previste all'art. 123 del Codice.

**Art. 3. Lavori di valore superiore a € 150.000,00 e sino ad un valore pari a € 1.000.000,00: procedura negoziata (senza pubblicazione di bando di gara) con invito ad almeno 5 imprese**

I lavori di importo superiore a € 150.000,00 e sino ad € 1.000.000,00 possono essere affidati sulla base di una procedura negoziata (senza pubblicazione di bando di gara) che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di imprese **non inferiore a 5**, sempreché ve ne siano sul mercato in tal numero, in possesso dei requisiti richiesti ovvero, a seguito della pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, si candidino in tal numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, restando ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto.

Rimane impregiudicata la possibilità, qualora ritenuto utile dalla stazione appaltante, di affidare i lavori con le altre procedure previste all' art. 123 del Codice.

**Art. 4. (Abrogato)**

**Art. 5. (Abrogato)**

**Art. 6. Lavori di valore superiore a € 1.000.000,00 e sino alla soglia comunitaria: procedura negoziata (senza pubblicazione di bando di gara) con invito ad almeno 10 imprese**

I lavori di valore superiore a € 1.000.000,00 e sino alla soglia comunitaria possono essere affidati sulla base di una procedura negoziata (senza pubblicazione di bando di gara) che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di imprese **non inferiore a 10**, sempreché ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti ovvero, a seguito della pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, si candidino in tal numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, restando ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto.

Rimane impregiudicata la possibilità, qualora ritenuto utile dalla stazione appaltante, di affidare i lavori con le altre procedure previste all' art. 123 del Codice.

**Art. 7. Soggetti che svolgono le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dei Lavori**

Per tutti i lavori o per gruppi omogenei di lavori relativi ad attività rientranti nei settori speciali il funzionario nominato dalla stazione appaltante riveste il ruolo del soggetto che garantisce lo svolgimento delle funzioni del Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito RUP) nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione.

Il RUP è individuato tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.

Se necessario, la suddetta figura può farsi coadiuvare o sostituire da soggetti interni, appositamente nominati in forma scritta, per la gestione delle rispettive fasi o sub fasi del procedimento.

Le figure di cui sopra operano, in conformità alle procure conferite, con propria determinazione.

Il RUP deve essere nominato con atto formale del Dirigente o di altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa per:

- gli affidamenti relativi a lavori, prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- lavori non soggetti a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi.

Il RUP deve vigilare sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché si rispettino:

- i tempi e i costi preventivati;
- la qualità richiesta;
- la manutenzione programmata;
- la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- i principi della separazione contabile (unbundling),

in assenza di formale nomina il soggetto responsabile dell'unità organizzativa riveste automaticamente il ruolo di RUP.

Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Qualora l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l'art. 31, comma 6 del D.Lgs. 50/2016; negli altri casi, la

stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n° 3, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del D.Lgs. 50/2016.

Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un'adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente:

- a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;
- b) nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell'ambito dei lavori pubblici o privati.

Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.

Nello specifico, per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori:

- a) Per gli importi inferiori a 150.000 euro il RUP deve essere almeno in possesso, di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori. In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo. In tale evenienza, la stazione appaltante valuta se, per il particolare oggetto dell'appalto, è necessaria la costituzione di una struttura di supporto ai sensi dell'art. 31, comma 11, del codice.
- b) Per gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso, alternativamente, di:
  - 1) diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti.), e di anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;
  - 2) laurea triennale nelle materie oggetto dell'intervento da affidare, quali ad esempio architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;
  - 3) laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.
- c) Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, deve essere in possesso, alternativamente, di:
  - 4) laurea triennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;
  - 5) laurea quinquennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

- d) Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo, e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera d), adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

Nella fase antecedente alla programmazione, il RUP, qualora già nominato, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione del quadro esigenziale di cui all'art. 3, comma 1, lett. ggggg)-nonies, del D.Lgs. 50/2016.

Nelle fasi di programmazione, progettazione ed affidamento il RUP formula proposte e fornisce dati e informazioni utili, oltre che al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, anche per la preparazione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici e dell'avviso di preinformazione. I principali compiti del RUP in tali fasi sono:

- 
- a) promuove, sovrintende e coordina le indagini e gli studi preliminari idonei a consentire la definizione degli aspetti di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
  - b) promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
  - c) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni e assicurando l'allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
  - d) individua i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico, conservativo o tecnologico accertando e certificando, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, l'eventuale presenza, negli interventi, delle seguenti caratteristiche:
    - 1) utilizzo di materiali e componenti innovativi;
    - 2) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
    - 3) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
    - 4) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
    - 5) esecuzione in ambienti aggressivi che, come tali, siano capaci di provocare malattie o alterazioni morbose a uomini e animali o di distruggere e danneggiare piante e coltivazioni;
    - 6) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
    - 7) complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;
    - 8) necessità di un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
  - e) per la progettazione dei lavori di cui al punto precedente fornisce indirizzi, formalizzandoli in apposito documento, in ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare, anche al fine della predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'art. 3, comma 1, lett. ggggg)-quater, del D.Lgs. 50/2016 e del capitolato prestazionale di cui all'art. 3, comma 1, lett. ggggg)-decies;
  - f) per la progettazione dei lavori di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 verifica la possibilità di ricorrere alle professionalità interne in possesso di idonea competenza oppure propone l'utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee;
  - g) in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente preposto alla struttura competente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni delle attività di progettazione e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
  - h) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
  - i) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - j) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
  - k) svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
  - l) sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP è tenuto a motivare specificatamente;
  - m) al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 per la suddivisione dell'appalto in lotti, accerta e attesta:
    - 1) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, del progetto preliminare di fattibilità tecnico economica dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
    - 2) la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
  - n) propone all'amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare; nel caso di procedura competitiva con negoziazione e di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, promuove il confronto competitivo e garantisce la pubblicità dei relativi atti, anche di quelli successivi all'aggiudicazione;
  - o) convoca e presiede, nelle procedure ristrette e nei casi di partenariato per l'innovazione e di dialogo competitivo, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
-

- 
- p) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicando se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni o per la richiesta all'A.N.AC. di una lista di candidati, ai sensi dell'art. 77, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
  - q) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori e accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni all'amministrazione aggiudicatrice;
  - r) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate a soggetti esterni alla stazione appaltante;
  - s) provvede all'acquisizione e al successivo perfezionamento del CIG secondo le indicazioni fornite dall'Autorità.
  - t) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dell'A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 213, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
  - u) raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione in relazione all'adempimento degli obblighi prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 s.m.i.;
  - v) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;
  - w) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
  - x) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
  - y) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
  - z) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
  - aa) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - bb) trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
  - cc) accerta, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori;
  - dd) predispone, con riferimento ai compiti di cui all'art. 31, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presenta una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;
  - ee) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare verifica: le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all'art. 31, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
  - ff) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende in conformità alle previsioni dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, redige la relazione di cui all'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, relativa alle varianti in corso d'opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersi dell'ausilio del direttore dei lavori per l'accertamento delle condizioni che giustificano le varianti;
  - gg) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
  - hh) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
  - ii) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016;

- jj) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- kk) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;
- ll) attiva la definizione con accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e viene sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'art. 208, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- mm) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
- nn) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore, entro i termini previsti dall'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento;
- oo) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell'art. 113-bis, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
- pp) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori;
- qq) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l'incarico di collaudo ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- rr) trasmette all'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al titolo II, capo V, sez. I del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al titolo II, capo I e capo II del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto ed in particolare:
- 1) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
  - 2) la relazione dell'organo di collaudo e il certificato di collaudo;
  - 3) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di cui alla parte VI del D.Lgs. 50/2016;
- ss) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall'A.N.AC;
- tt) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dell'A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 213, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Per ogni lavoro, ove previsto dalla normativa di settore, è nominato un Direttore dei Lavori che assicura lo svolgimento delle attività previste per legge e, in particolare, tiene la contabilità anche in forme semplificate ed attesta, all'interno della soglia di importo ammessa dalla normativa vigente, anche la regolare esecuzione dell'intervento.

In caso di appalti di lavori il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Progettista e di Direttore dei Lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività richiesta;
- esperienza almeno 3 o 5 anni, da graduare in ragione della complessità dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento;
- specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici.

Le funzioni di RUP, Progettista e Direttore dei Lavori non possono coincidere nel caso di lavori:

- di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo;
- di importo superiore a € 1.500.000,00.

Per lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00 la verifica preventiva della progettazione è effettuata dal RUP, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9 del Codice. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di Progettazione, del Coordinamento della Sicurezza della stessa, della Direzione dei Lavori e del Collaudo. Restano fermi il disposto dell'art. 26, comma 7 del codice, e l'incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell'attività di progettazione.

#### **Art. 8. Qualificazione delle imprese da invitare alle procedure**

Per valori sino ad € 150.000,00 è normalmente sufficiente il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dalla vigente legislazione statale, mentre, per i lavori che devono essere eseguiti nella sola Regione Friuli - Venezia Giulia, i requisiti di ordine tecnico organizzativo sono normalmente comprovati con la sola iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Per valori **superiori ad € 150.000,00** le imprese devono dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 del Codice, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC, in ragione dei valori e della tipologia dei lavori da appaltare.

In entrambi i casi HydroGEA, come previsto dall'art. 100 del Codice, può aggiungere ulteriori requisiti tecnico-organizzativi e/o economico-finanziari nelle ipotesi di interventi richiedenti una particolare e comprovata specificità specialistica e/o impiantistica o in altri casi in cui il solo possesso della qualificazione nelle forme precitate non garantisca a HydroGEA un'ottimale prestazione nello specifico settore speciale (anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica in ordine ai lavori da affidare), fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità con l'oggetto dell'appalto purché detti requisiti siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'onere. Dette condizioni possono attere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

Le imprese dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto prevista dall'art. 80 del Codice e di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del Codice. I requisiti in fase di offerta potranno essere attestati dai concorrenti mediante autocertificazione.

#### **Art. 9. Individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara**

Le imprese da interpellare di norma sono selezionate avvalendosi di **albi/elenchi interni** (formali e informali), dinamici, di operatori economici specifici per i settori speciali, ai quali sono iscritti i soggetti con i quali HydroGEA ha già avuto precedenti rapporti aziendali e che si siano dimostrati affidabili, ed ai quali possono iscriversi i soggetti che ne facciano richiesta, che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e che abbiano dichiarato specifiche esperienze nelle attività dei settori speciali. In questo secondo caso, le modalità di inserimento in detto elenco sono rese note attraverso il sito internet istituzionale aziendale. In mancanza degli elenchi suddetti, ovvero in altri casi per i quali è ritenuto opportuno, potranno essere utilizzati, alternativamente, i seguenti ulteriori metodi di indagine:

1. avvalendosi di **albi/elenchi esterni** di operatori costituiti da altre Aziende di servizi pubblici o di altri soggetti pubblici operanti nei settori speciali;
2. avvalendosi di **soggetti iscritti in sistemi di qualificazione** costituiti da HydroGEA o da altre Aziende operanti nei settori speciali;
3. a seguito di **indagine di mercato**;
4. avvalendosi di **soggetti che abbiano formalizzato un generico interesse ad essere interpellate oppure che siano indicate da Enti terzi** (es.: Comune).

In ogni caso è salvaguardato, laddove possibile, il principio di rotazione anche in funzione del valore dei singoli contratti, temperata con le primarie necessità aziendali di soddisfazione dell'utenza e di rispetto della carta dei servizi, oltre che con le esigenze di operatività correlate alla presenza sul territorio del singolo operatore e di specializzazione ed esperienza nello specifico settore, ivi compresi i riferimenti a precedenti rapporti con l'azienda.

Qualora necessario potrà essere utilizzato anche il sorteggio.

#### **Art. 10. Individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse**

L'individuazione dei soggetti da interpellare alle procedure negoziate previste dagli articoli precedenti è preceduta dalla **pubblicazione di un "avviso per la manifestazione di interesse"** contenente almeno le seguenti informazioni:

- riferimento del committente completo di telefono, fax ed e-mail;
- Codice identificativo Gara (CIG) attribuito dall'ANAC;
- procedura di aggiudicazione: negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara;
- oggetto del lavoro, descrizione delle lavorazioni, luogo di esecuzione, importo complessivo stimato, oneri per la sicurezza;
- modalità di determinazione del corrispettivo;
- categoria prevalente e classifiche del lavoro da appaltare;
- termini per il completamento del lavoro;
- requisiti di ordine generale e di ordine economico finanziario e tecnico organizzativo necessari per la partecipazione;
- criterio di aggiudicazione dell'appalto: prezzo più basso ovvero offerta economicamente più vantaggiosa;
- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa (O.E.P.V.), saranno indicati il punteggio massimo complessivo attribuibile agli elementi quantitativi (prezzo, termini consegna, durata garanzia, ecc.) e qualitativi (pregio tecnico, assistenza tecnica, sicurezza approvvigionamento, ecc.) e, all'occorrenza (cfr. art. 95 del Codice), ove possibile e/o opportuno in base alla natura ed oggetto dell'appalto e su specifica valutazione del Responsabile del Procedimento, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi e gli eventuali sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi; in alternativa, l'avviso che detti elementi verranno resi noti nella lettera d'invito;
- termine ultimo per il ricevimento delle richieste di interpello, relative modalità di inoltrare ed indirizzo al quale farle pervenire;

- documentazione da allegarsi alla richiesta di interpello (dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti stabiliti) ed eventuale altra richiesta;
- i criteri utilizzati per la selezione dei candidati che si proporranno, qualora il numero degli stessi superi quello massimo stabilito. NB: dovranno essere pre-individuati criteri oggettivi sulla base di quanto previsto agli artt. 95 e 95 del Codice ed in particolare inerenti all'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto. HydroGEA potrà, in ogni caso, a propria discrezione, interpellare ulteriori imprese in possesso dei requisiti richiesti qualora il numero delle richieste di interpello pervenute sia ritenuto insufficiente. Le ulteriori imprese da aggiungere potranno essere reperite con le modalità di cui all'articolo precedente, fermo restando il possesso da parte di queste ultime dei requisiti minimi stabiliti per lo specifico lavoro.

Per quanto possibile si garantiranno criteri di rotazione che tengano anche conto del valore degli affidamenti.

#### **Art. 11. Ambiti di pubblicità: avvisi di gara o di qualificazione**

Previo rispetto della vigente normativa in materia di contributo a favore dell'ANAC, l'avviso di gara o di qualificazione avverrà mediante:

- pubblicazione sul sito aziendale di HydroGEA (profilo di committente) e sulla piattaforma telematica.

È sempre possibile ampliare tale livello di pubblicità al livello superiore tenuto conto dell'importo e della particolarità dei lavori stessi.

I termini per la ricezione delle domande di partecipazione non devono essere inferiori a **10 giorni** e comunque potranno variare a seconda della complessità della prestazione oggetto del contratto.

#### **Art. 12. Ambiti di pubblicità: avvisi esito di gara**

Ad avvenuta aggiudicazione, si procederà, entro 5 gg, alla comunicazione tramite la piattaforma telematica all'aggiudicatario e ai non aggiudicatari dell'esito della procedura, inoltre per valori superiori a € 150.000,00, si procederà ad una sommaria indicazione dell'esito gara (CIG, categoria, oggetto gara, numero imprese invitate, numero imprese partecipanti, criterio di aggiudicazione, soggetto aggiudicatario e importo contratto) sul sito aziendale.

#### **Art. 13. Deroghe al numero minimo di imprese da invitare ed agli ambiti di pubblicità**

Tenuto conto di quanto disposto dai principi desumibili dalle norme statali e regionali in materia di acquisizione di lavori in economia e dei principi desumibili dalla normativa comunitaria, è consentito derogare dalle procedure o dai minimi previsti dagli artt. da 2 a 6 e dall'art. 9, in tutte le ipotesi eccezionali in cui vi siano oggettive ragioni di necessità e urgenza, nelle quali prevalgano le esigenze primarie dell'utenza servita ed il rispetto della Carta dei Servizi, quali a titolo esemplificativo:

1. a seguito dell'infruttuoso esperimento di precedente procedura di gara;
2. esigenze di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza;
3. necessità di portare a termine lavori in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a lavori rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;
4. ragioni di urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o similari, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla società;
5. obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite ad HydroGEA da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati da HydroGEA stessa;
6. in ogni altro caso sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
7. quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il lavoro possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato.
8. per lavori complementari (ivi compresi quelli correlati ad interventi di Enti terzi, ad esempio, Comuni), non compresi in un progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali sono divenuti necessari, per circostanze imprevedute ed imprevedibili, all'esecuzione dell'appalto, purché questi siano aggiudicati all'imprenditore che esegue l'appalto iniziale;
9. appalti di lavori ripetitivi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (e comunque non superiore a 6 mesi);
10. altre ipotesi eccezionali, da motivare espressamente, in cui vi siano oggettive ragioni di necessità e urgenza e prevalgano le esigenze primarie dell'utenza servita ed il rispetto della Carta dei Servizi.

Tali casi specifici dovranno essere comprovati in un apposito documento redatto da un funzionario responsabile che riporti le specifiche motivazioni in relazione alle quali è possibile derogare alle ordinarie procedure per il caso di specie, contattando anche un solo soggetto.

#### **Art. 14. Formalizzazione interpello e termini per la ricezione delle offerte**

Previo rispetto della vigente normativa in materia di adempimenti (e, nel caso di valori attualmente superiori a € 40.000,00, del pagamento dei relativi contributi) nei confronti dell'ANAC, si procede mediante semplice interpello, simultaneamente e per iscritto con le seguenti modalità:

- per lavori di importo sino a € 150.000,00: facoltà di procedere mediante indagine di mercato informale mediante la piattaforma telematica o a mezzo PEC;
- per lavori di importo oltre ad € 150.000,00: l'interpello avverrà mediante la piattaforma telematica o posta elettronica certificata (PEC); le offerte, invece, dovranno essere presentate mediante la piattaforma telematica.

Per valori superiori a € 150.000,00 l'interpello o la lettera d'invito normalmente deve contenere:

- il codice identificativo Gara (CIG) attribuito dall'ANAC (salva la tracciabilità in base alla L. 136/2010);
- la sintetica descrizione dei lavori da affidare, e l'indicazione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, dei relativi importi, nonché l'evidenziazione degli oneri per la sicurezza in cantiere;
- la richiesta di dichiarazione di assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice, e delle eventuali dichiarazioni in ordine alle capacità tecniche e professionali ed economica e finanziaria,
- le condizioni contrattuali (con un eventuale disciplinare) ovvero un progetto, anche semplificato;
- l'indirizzo presso il quale può essere richiesto il progetto o l'eventuale disciplinare, nel caso in cui detta documentazione non sia (in tutto o in parte) già allegata all'interpello, ovvero resa disponibile mediante supporto informatico;
- la richiesta di accettazione delle condizioni stabilite per l'esecuzione dei lavori da presentarsi unitamente all'offerta;
- l'indicazione della data, luogo e ora in cui si procederà all'apertura delle offerte in seduta pubblica;
- le eventuali cauzioni richieste in fase d'offerta;
- l'eventuale indicazione della cauzione definitiva richiesta all'affidatario a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché della polizza di responsabilità civile per danni da esecuzione, e dei relativi massimali (qualora non indicate nel Capitolato/Disciplinare);
- la modalità di valutazione dell'offerta: secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa (O.E.P.V.), saranno indicati il punteggio massimo attribuibile complessivamente agli elementi quantitativi (prezzo, termini consegna, durata garanzia, ecc.) e qualitativi (pregio tecnico, assistenza tecnica, sicurezza approvvigionamento, ecc.) e, all'occorrenza (cfr. art. 95 del Codice), ove possibile e/o opportuno in base alla natura ed oggetto dell'appalto e su specifica valutazione del Responsabile del Procedimento, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi e gli eventuali sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi;
- il termine stabilito per la presentazione dell'offerta;
- la facoltà di verificare la congruità dell'offerta della ditta risultata affidataria, ogniqualvolta il prezzo offerto dalla medesima risulti manifestamente anomalo o comunque sproporzionato rispetto ai valori normalmente praticati, per lavori analoghi, nell'area di esecuzione del contratto; in alternativa potrà essere precisato che si procederà all'esclusione automatica nei casi previsti dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
- l'indicazione che HydroGEA si riserva in ogni caso la facoltà di non pervenire all'affidamento per motivi insindacabili dai concorrenti e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
- l'indicazione degli eventuali adempimenti e certificazioni (ad esempio, in materia antimafia, tracciabilità ex L.136/2010, DURC, cauzione, etc.) da presentare prima dell'affidamento da parte del soggetto designato, per comprovare i requisiti dichiarati in fase di offerta;
- le indicazioni in merito al regime del subappalto;
- altre informazioni utili o necessarie a garantire che la competizione si svolga nel rispetto della "par condicio" tra i concorrenti.

Il progetto, anche in forma semplificata, o il disciplinare deve contenere almeno le seguenti condizioni contrattuali:

- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- la qualità, quantità, modalità e condizioni di esecuzione dei lavori;
- le indicazioni in ordine ai lavori a misura ovvero a corpo;
- i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo (tali indicazioni potranno essere omesse in caso di offerta a prezzi unitari);
- il termine di ultimazione dei lavori;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo ed il diritto per il committente di risolvere in danno il contratto, in caso di inadempimento del cottimista, mediante semplice denuncia;
- l'importo degli oneri per la sicurezza in cantiere e, ove previsto, il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
- le eventuali cauzioni e coperture assicurative richieste;
- ogni altro elemento eventualmente ritenuto utile, da valutare caso per caso.

**I termini per la ricezione delle offerte** devono essere stabiliti tenendo conto della natura e della complessità dei lavori e del tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte e degli eventuali sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto, e comunque **non inferiori a 10 giorni** dalla data di invio dell'interpello o della lettera d'invito. Per oggettive ed eccezionali circostanze, non imputabili alla società, il soggetto che garantisce i compiti del Responsabile Unico del Procedimento, con decisione motivata, ha facoltà di ridurre tale termine.

#### **Art. 15. Criteri di aggiudicazione e commissione aggiudicatrice**

I criteri di aggiudicazione sono espressamente individuati nell'avviso di gara, nella lettera di interpello/invito o nella richiesta di offerta. In particolare, deve essere ivi precisato se si procederà con il criterio del minor prezzo (inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara oppure mediante offerta a prezzi unitari) ovvero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria.

Nel caso di O.E.P.V., saranno predeterminati ed indicati negli atti di gara il punteggio massimo attribuibile complessivamente agli elementi quantitativi (prezzo, termini consegna, durata garanzia, ecc.) e qualitativi (pregio tecnico, assistenza tecnica, sicurezza approvvigionamento, ecc.) e, all'occorrenza (cfr. art. 95 Codice), ove possibile e/o opportuno in base alla natura ed oggetto dell'appalto e su specifica valutazione del Responsabile del Procedimento, il loro ordine di importanza, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi e gli eventuali sub-criteri, sub- pesi e sub-punteggi. In questo caso si dovrà nominare apposita commissione giudicatrice da parte della stazione appaltante con le modalità indicate nell'apposito Regolamento. Invece nel caso di criterio del minor prezzo, la stazione appaltante nomina l'autorità o seggio che presiede la gara e due testimoni.

Resta salva la possibilità di procedere a mezzo di contratti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo non applicandosi l'art. 59 del Codice.

#### **Art. 16. Esame e valutazione delle offerte**

Le operazioni sono condotte:

- nel caso di criterio del minor prezzo: dal RUP, con l'ausilio del seggio di gara;
- nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: dal RUP e da una Commissione Giudicatrice.

Detta Commissione (costituita in un numero massimo di 5 elementi e comunque dispari) deve essere nominata dalla stazione appaltante dopo la scadenza del termine utile per il ricevimento delle offerte e prima della loro apertura e può comprendere anche componenti esterni prescelti tra esperti dello specifico settore, secondo una valutazione effettuata dal RUP, sulla base dell'acquisizione di curriculum e relativa valutazione.

Quanto ai soggetti di cui è composta la Commissione, considerato che l'art. 77 del Codice "non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121", le condizioni di cui ai commi 3, 4, 8 si intendono quali norme di indirizzo e non tassative.

Il RUP, con l'ausilio del seggio di gara, apre le buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa.

Il RUP, con l'ausilio del seggio di gara, apre le buste virtuali contenenti le offerte tecniche, mentre la Commissione Giudicatrice procede all'esame e valutazione delle stesse in una o più sedute riservate.

Il RUP apre le offerte economiche.

Il RUP si riserva in ogni caso la facoltà di verificare la congruità dell'offerta in esito a procedure che non prevedano fasi di negoziazione ovvero in procedure che prevedano negoziazioni successive e che abbiano portato ad un risultato finale che faccia sorgere ragionevoli dubbi sulla possibilità di corretta esecuzione del contratto da parte del concorrente. Detta verifica della congruità va effettuata in contraddittorio e attraverso acquisizione, mediante il Portale appalti, di opportuna documentazione. Tutte le comunicazioni e i chiarimenti tra la Stazione Appaltante e gli Operatori economici partecipanti devono avvenire esclusivamente in modalità telematica, mediante pubblicazione all'interno del Portale Appalti dedicato. In ogni caso tutte le operazioni della procedura sono verbalizzate e documentate, anche mediante appositi prospetti riassuntivi opportunamente allegati.

#### **Art. 17. Aggiudicazione**

Le operazioni di aggiudicazione avverranno nel rispetto del presente regolamento, in particolare:

- per lavori di importo sino ad € 150.000,00: non si applicano le norme degli artt. 32, 33 e 76 del Codice relativi alle procedure di affidamento per ragioni di snellezza operativa e rispetto dei tempi della "Carta dei servizi" e tenuto anche conto che specifici appaltatori, in assenza della stipula di un contratto, potrebbero rendersi non disponibili a rendere la prestazione che sia da ritenersi urgente ed essenziale. Fatte salve le eventuali verifiche in caso di anomalia dell'offerta, è possibile dar corso all'affidamento previa acquisizione di autocertificazione dell'impresa prescelta (nella forma dell'atto di notorietà) attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso degli eventuali requisiti di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dichiarati in sede di offerta, è facoltà del RUP effettuare verifiche dei requisiti auto dichiarati; in mancanza di detta autocertificazione non è possibile dar corso all'affidamento.
- per lavori di importo superiore ad € 150.000,00: non si applicano le norme degli artt. 32, 33 e 76 del Codice relativi alle procedure di affidamento per ragioni di snellezza operativa e rispetto dei tempi della "Carta dei servizi" e tenuto anche conto che specifici appaltatori, in assenza della stipula di un contratto, potrebbero rendersi non disponibili a rendere la prestazione che sia da ritenersi urgente ed essenziale. A seguito della verifica delle operazioni di gara e svolte le eventuali verifiche di congruità dell'offerta, sia essa con sistemi automatici, ove previsti, ovvero mediante puntuale verifica delle giustificazioni prodotte il RUP propone l'aggiudicazione con efficacia subordinata all'accertamento dei prescritti requisiti. Il RUP, dopo l'approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante del verbale di gara e l'eventuale

presentazione della documentazione richiesta all'aggiudicatario e in esito alle risultanze delle verifiche effettuate sui requisiti oggetto di autocertificazione (in particolare quelli previsti dall'art. 80 del Codice) o di altre verifiche preliminari in ottemperanza alla vigente normativa (antimafia, DURC, cauzione definitiva, ecc.), nonché della comprova degli eventuali requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari dichiarati in fase di offerta, dispone l'aggiudicazione. Entro 5 giorni l'aggiudicazione è comunicata a ciascun offerente. Dalla ricezione di tale comunicazione decorrono i 30 giorni per la proposizione di eventuali ricorsi al TAR da parte dei concorrenti. e, trascorso il termine dilatorio di 35 giorni per gli appalti superiori a € 150.000,00, autorizza la stipula del contratto alle condizioni di cui al successivo articolo. Nei casi di effettiva urgenza, salva la consegna in via di urgenza nelle more della stipula contrattuale, anche al fine di garantire il rispetto della Carta dei Servizi, la predetta verifica potrà essere effettuata successivamente sotto condizione risolutiva del contratto. Tutta la documentazione viene conservata agli atti dell'Azienda.

Per tutte le procedure negoziate e le altre procedure ad evidenza pubblica di cui al presente regolamento, la verifica dei requisiti avviene sul solo aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti.

#### **Art. 18. Stipula del contratto**

La formalizzazione documentale dell'affidamento avviene a cura del Responsabile della Direzione aziendale competente nelle seguenti forme alternative:

- per lavori di importo sino ad € 150.000: mediante corrispondenza commerciale (con richiamo delle condizioni contrattuali previste dalla lettera di invito o dai disciplinari/capitolati, preliminarmente accettate dall'appaltatore in fase di presentazione dell'offerta, oltre ai prezzi definitivi concordati) ovvero mediante scrittura privata;
- per lavori di importo superiore ad € 150.000: mediante scrittura privata.

Restano salve le procedure previste in materia di adempimenti nei confronti dell'ANAC e dell'Osservatorio Regionale, ove previste.

#### **Art. 19. Consegna dei lavori in via d'urgenza**

Fino al 30/06/2023 si terrà conto della disciplina transitoria introdotta con la L. 120/2020, come modificata dalla L. 108/2021, per la quale è sempre autorizzata la consegna dei lavori ovvero l'esecuzione del contratto in via d'urgenza anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

#### **Art. 20. Fase esecutiva - Contabilità dei lavori eseguiti, collaudo e controversie**

Per la fase esecutiva, di contabilizzazione e di collaudo dei lavori si applicherà il Regolamento relativo alla fase esecutiva, in ogni caso prevedendo forme semplificate di contabilità e si applicheranno le procedure di qualità aziendali. In particolare, è prevista l'applicazione dell'art. 105 (subappalto) del Codice. È facoltà di HydroGEA applicare, per analogia, altre norme del Codice nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto il profilo aziendale in base alle procedure di qualità aziendali e a specifica valutazione del Responsabile del Procedimento.

La contabilizzazione dei lavori, anche per valori superiori ad € 150.000,00 potrà essere effettuata, come prevede il Regolamento, anche in forme semplificate (anche mutuando principi stabiliti per la gestione della contabilizzazione nell'ambito delle "economiche") che, comunque, consentano all'impresa di potere iscrivere riserve, anche con lettera raccomandata A.R. o PEC laddove non esista un registro di contabilità formalizzato o documenti formalizzati quali verbali di consegna, sospensione o similari, in termini semplificati e consentano all'HydroGEA di garantire la rendicontazione delle effettive lavorazioni eseguite. Il collaudo è normalmente eseguito attraverso la forma del certificato di regolare esecuzione.

Resta nella facoltà per HydroGEA di prevedere, negli atti contrattuali, l'eventuale collaudo in corso d'opera e la nomina di un collaudatore o di una commissione di collaudo, qualora ritenuto opportuno.

Tenuto conto delle necessità di maggiore snellezza operativa e considerata la maggiore possibilità di risolvere le controversie in sede stragiudiziale, eventuali controversie saranno risolte fra le parti applicando l'art. 205 del Codice (accordo bonario). Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte sino al momento del loro avvio ogni qualvolta l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale e possono essere reiterati una sola volta nel corso dell'appalto e la relativa procedura non potrà avere durata superiore a 30 giorni per essere conclusa e sarà valutato caso per caso se sia necessario sentire l'impresa. Della procedura di accordo bonario verrà in ogni caso redatto verbale, anche in caso di mancato raggiungimento di accordo.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

In ogni caso risulta applicabile l'art. 208 del Codice in materia di transazione solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

#### **Art. 21. Riserve**

La disciplina delle riserve è contenuta nel Regolamento relativo alla fase esecutiva.

#### **Art. 22. Garanzie e coperture assicurative**

Gli avvisi, i bandi, le lettere d'invito/interpello e le richieste d'offerta specificheranno la natura, l'entità e le modalità delle cauzioni richieste a copertura del rischio di mancata sottoscrizione del definitivo affidamento dei lavori e degli oneri derivanti da inadempimento o inesatto adempimento contrattuale, applicando le norme in materia previste dal Codice e le corrispondenti norme regolamentari.

HydroGEA ha facoltà di inserire nei capitolati/lettere di invito eventuali polizze di responsabilità civile per danni cagionati a beni, opere, impianti, anche preesistenti della stessa, e per danni cagionati a terzi, in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire nonché fideiussioni a garanzia dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi dell'appaltatore per i quali il committente è solidalmente responsabile, attenendosi ai principi previsti dal Codice.

Per affidamenti di importo inferiore a € 150.000,00 in luogo della cauzione definitiva HydroGEA potrà costituire una adeguata garanzia a suo favore, a copertura degli impegni contrattuali, tramite una trattenuta degli importi dovuti all'appaltatore, pari al massimo al 10% dell'importo dell'affidamento, che sarà svincolata ad esito positivo della fornitura/servizio e ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano evidenziato inadempienze entro i termini di legge.

**Fino al 30/06/2023 si terrà conto della disciplina transitoria introdotta con la L. 120/2020, come modif. dalla L. 108/2021, che non prevede la richiesta della garanzia provvisoria, anche se appare preferibile richiederla alla luce dell'aumento del costo dei materiali e la mancanza di garanzia può assecondare una tendenza delle imprese a non stipulare contratti ritenuti non convenienti contando anche su detta esenzione.**

#### **Art. 23. Subappalti e subaffidamenti**

Per tutte le soglie di valore sono consentiti i subappalti nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare tenuto conto di quanto previsto all'art. 105 del Codice, oltre che in altre disposizioni del Codice e tenuto conto delle deroghe indicate all'art. 49 "Modifiche alla disciplina del subappalto" della Legge 108/2021.

#### **Art. 24. Sicurezza**

In riferimento alla sicurezza nei cantieri in cui si eseguono lavori pubblici, si applicano comunque le vigenti norme statali e le eventuali norme regionali in materia.

La normativa sui cantieri di cui al Titolo IV del Testo Unico della Sicurezza, D.Lgs. 81/2008, si applica in ogni caso in cui vi sia un cantiere edile o di ingegneria civile.

In ogni caso di presenza di 2 imprese, anche non contemporanea ed a prescindere dal numero di uomini giorno, si procederà alla nomina del coordinatore per la progettazione ed alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ed alla successiva nomina del coordinatore per l'esecuzione.

Gli atti di gara includono il PSC (se previsto) e riporteranno la quota parte del valore dell'appalto relativa ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Al di fuori del predetto caso, la consegna dei lavori deve comunque essere sempre preceduta dalla redazione, da parte dell'impresa, e successiva trasmissione alla Direzione Lavori aziendale di un piano di sicurezza (POS), che sia conforme ai contenuti minimi del Testo Unico Sicurezza.

In ogni caso i piani di sicurezza formano parte integrante e sostanziale del contratto.

#### **Art. 25. Adempimenti nei confronti del personale impiegato nei lavori**

Resta in ogni caso applicabile la vigente normativa statale e regionale in materia di adempimenti contrattuali, retributivi e fiscali nei confronti dei lavoratori impiegati nei lavori, ivi compresa la normativa sul DURC. In particolare, si applicano l'art. 30, commi 5, 5-bis e 6, del Codice.

#### **Art. 26. Accordi quadro e sistemi dinamici di acquisizione**

HydroGEA potrà stipulare accordi quadro, ai sensi dell'art. 54 del Codice, in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo.

Gli importi economici da considerare per individuare la procedura da seguire per l'affidamento di un accordo quadro sono quelli annui.

HydroGEA potrà inoltre avvalersi di sistemi dinamici di acquisizione ai sensi dell'art. 55 del Codice.

#### **Art. 27. Varianti e ripetizione lavori**

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, a prescindere dal loro valore monetario, devono essere autorizzate dal RUP.

I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 106 del Codice, ed in particolare:

- a) se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili e non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi

- ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà;
- b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
- 1) risultati impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
  - 2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera;
  - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
- 1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
  - 2) all'aggiudicatario iniziale succede un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente;
  - 3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
- e) se le modifiche non sono sostanziali.

I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto sopra, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto del 15 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, in particolare se:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

È possibile applicare l'art. 125 del Codice nel caso di "lavori complementari" e "ripetizione" di lavori.

#### **Art. 28. Anticipazione sul prezzo**

HydroGEA, come previsto dall'art. 35, comma 18 del Codice, provvederà all'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore dell'appalto da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

HydroGEA potrà derogare da tale disposizione qualora richiesto dall'appaltatore.

#### **Art. 29. Lavori ad "amministrazione diretta"**

È possibile effettuare acquisizioni con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento, fino a un importo di € 150.000,00 ed oggetti definiti, per esigenze che renderebbero antieconomiche le normali procedure di affidamento ed il rispetto di quanto alle medesime correlato.

Trattasi – anche per quanto espresso, da ultimo nella Determinazione ANAC 556/2017 ai fini della tracciabilità – di casi in cui non si opera con le responsabilità dell'appalto e si è esenti da tracciabilità. Vi è anche l'esenzione dalla richiesta di DURC (v. circolare Min. Lavoro 10/2009).

#### **Art. 30. Spese economali per lavori di limitato valore**

Per lavori di valore limitato sino ad un importo di € 1.500,00 deve essere adottato, per quanto previsto dalla Det. ANAC 556/2017, un regolamento interno specifico, con individuazione specifica per oggetto, al fine dell'esenzione dalla tracciabilità.

**Art. 31. Rinvio dinamico ai valori della soglia comunitaria**

Il valore della soglia comunitaria è soggetto ad adeguamenti annuali. Per quanto attiene al presente regolamento si dispone il rinvio dinamico al valore della soglia comunitaria vigente al momento dell'emanazione della richiesta di offerta o trasmissione dell'interpello/lettera d'invito.

## PARTE II - SERVIZI E FORNITURE STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ DEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (attualmente € 428.000,00)

### Premessa

In via di autoregolamentazione (ferma restando la facoltà di avvalersi delle procedure dell'art. 123 e segg. del Codice, mutuando quelle per valori sopra soglia comunitaria, in relazione a particolari fattispecie) al fine di garantire la migliore operatività e semplificazione delle procedure, appare necessario ed opportuno – per soddisfare gli specifici fini aziendali, il principio di proporzionalità ed i principi emergenti dalle normative nazionali e regionali nonché dalla comunicazione interpretativa della Commissione Europea pubblicata sulle GUCE del 1° Agosto 2006 dalla quale si evince che ciascuna Stazione Appaltante è libera di apprezzare specifici profili quali il livello di pubblicità e comunque nel rispetto dei principi derivanti dalla vigente normativa statale e/o regionale - **scegliere la procedura negoziata quale normale metodo di affidamento e prevedere, al di sotto della soglia comunitaria, due livelli di valore, al fine di una ottimale disciplina di settore:**

**1° livello di valore: 0 - € 139.000,00 (affidamento diretto);**

**2° livello di valore: € 139.000,00 - sino alla soglia comunitaria (affidamento diretto previa valutazione, possibilmente, di n. 5 preventivi oppure procedura negoziata – min. 5 imprese, ove esistenti)**

**3° livello di valore: oltre la soglia comunitaria (attualmente € 428.000,00)**

Fino al 30/06/2023 anche per i servizi di ingegneria e architettura si terrà conto di quanto disposto dall'art. 51 della Legge 108/2021 che prevede le seguenti soglie:

**1° livello di valore: 0 - € 139.000,00 (affidamento diretto);**

**2° livello di valore: € 139.000,00 – sino alla soglia comunitaria (procedura negoziata – min. 5 operatori, ove esistenti);**

**3° livello di valore: oltre la soglia comunitaria (attualmente € 428.000,00).**

Qualsiasi tipologia di intervento riconducibile alle attività aziendali esercitate nei settori speciali risulta affidabile con le modalità di seguito indicate e ciò anche per valori inferiori alla soglia comunitaria, tenuto conto dello specifico regime previsto dall'art. 36, comma 8 del Codice.

Il contratto avrà, in ogni caso, anche per gli affidamenti di valore inferiore alla predetta soglia comunitaria, i contenuti del contratto di appalto e resta salva l'autonomia e la responsabilità tipica dell'appaltatore.

Va precisato che, per omogeneità di trattamento dell'intera problematica degli appalti di forniture e servizi, ogni singolo appalto potrà essere coordinato, per ciascuna fase (quali progettazione, affidamento ed esecuzione) da diversi soggetti che garantiranno la corretta gestione delle relative attività.

Tenuto conto delle esigenze di snellezza operativa, la **seduta di gara dovrà svolgersi per tutte le procedure ove intervengono più operatori economici oltre la prima soglia con modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice.**

La precitata seduta è prevista relativamente alle seguenti operazioni principali:

1. constatazione della ricezione dell'offerta sulla piattaforma telematica;
2. constatazione della presenza delle eventuali buste virtuali interne;
3. apertura della busta virtuale relativa alla documentazione per l'ammissione alla gara e verifica dei suoi contenuti e la loro rispondenza al regolamento di gara;
4. adozione di eventuali provvedimenti di esclusione;
5. in caso di adozione del criterio dell'O.E.P.V.: apertura della busta virtuale dell'offerta tecnica e constatazione della presentazione della documentazione tecnica richiesta;
6. in caso di adozione del prezzo più basso: apertura della busta virtuale dell'offerta economica e comunicazione della graduatoria provvisoria.
7. in caso di adozione del criterio dell'O.E.P.V.: evidenziazione dei risultati ottenuti dalle imprese con l'offerta tecnica ed apertura della busta virtuale dell'offerta economica (e di eventuali elementi non valutabili dell'offerta economicamente più vantaggiosa) e comunicazione dei contenuti e comunicazione della graduatoria finale provvisoria.

È sempre consentita la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando.

Per i **solli contratti di servizi** è applicabile la **ripetizione per servizi analoghi** alle condizioni previste per i settori ordinari di cui all'art. 125, comma 1, lett. f) del Codice.

Resta ferma la possibilità, nel rispetto della disciplina regionale e/o nazionale, di stipulare **accordi quadro** rispondenti a criteri di economicità e convenienza.

È applicabile ai lavori regolamentati dal presente documento il regime delle varianti e l'aumento o diminuzione del quinto d'obbligo prevista per i settori ordinari con una maggiore elasticità legata alla natura di HydroGEA e dei servizi da essa gestiti in conformità a quanto indicato nel Regolamento relativo alla fase esecutiva.

### Art. 32. Progettazione

Si applica l'art. 68 (specifiche tecniche) del Codice e le procedure di qualità aziendali. È facoltà di HydroGEA applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, altre norme del Codice nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto

il profilo aziendale in base alle procedure di qualità aziendali e a specifica valutazione del RUP. Si applica l'art. 31 del Codice in materia di Responsabile del Procedimento.

In ogni caso si applica l'art. 26, c. 3, del D.Lgs. 81/2008 in tema di documenti per la sicurezza.

La progettazione di servizi e forniture è articolata di regola in unico livello.

È compito del RUP individuare per ciascun appalto il livello di definizione progettuale adeguato, in relazione a natura e oggetto dell'appalto e ad eventuali circostanze particolari.

Il progetto di norma si compone di:

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Per appalti di modesta entità, sotto la soglia dell'affidamento diretto pari a € 139.000,00 il capitolato può essere sostituito dall'indicazione di oggetto e importo indicativo della prestazione/fornitura e delle relative caratteristiche tecniche (dati che possono essere sinteticamente contenuti nel testo della Richiesta di Approvvigionamento);
- ove previsto, documenti inerenti la sicurezza e calcolo eventuali costi della sicurezza da interferenze.

### **Art. 33. Forniture e servizi di importo inferiore ad € 139.000,00: affidamento diretto**

L'affidamento dei servizi e delle forniture sino all'importo di € 139.000,00 può avvenire mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Nel procedere agli affidamenti diretti saranno pure tenuti in considerazione l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, anche in ordine a specifiche esperienze nella specifica fornitura e servizio, ed il rispetto, laddove possibile, del principio di rotazione, comunque con congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario.

Rimane impregiudicata la possibilità, qualora ritenuto utile dalla stazione appaltante, di utilizzare le altre procedure previste all'art. 123 del Codice.

### **Art. 34. Forniture e servizi di importo tra € 139.000,00 e la soglia comunitaria: procedura negoziata (min. 5 operatori)**

I servizi e le forniture di importo superiore a € 139.000,00 e sino alla soglia comunitaria (attualmente € 428.000,00) possono essere affidati sulla base di una procedura negoziata (senza pubblicazione di bando di gara) che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di imprese **non inferiore a 5**, sempreché ve ne siano sul mercato in tal numero, in possesso dei requisiti richiesti ovvero, a seguito della pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, si candidino in tal numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, restando ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto.

Rimane impregiudicata la possibilità, qualora ritenuto utile dalla stazione appaltante, di utilizzare le altre procedure previste all'art. 123 del Codice.

### **Art. 35. (Abrogato)**

### **Art. 36. Responsabile del Procedimento e Responsabile dell'Esecuzione**

Per tutte le forniture e servizi deve essere individuato il soggetto che garantisce lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Procedimento (nel seguito RUP) nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione.

Il RUP è individuato tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.

Se necessario, la suddetta figura può farsi coadiuvare o sostituire da soggetti interni, appositamente nominati in forma scritta, per la gestione delle rispettive fasi o sub fasi del procedimento.

Le figure di cui sopra operano, in conformità alle procure conferite, con propria determinazione.

Il RUP deve essere nominato con atto formale del Dirigente competente per materia o di altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture, in assenza di formale nomina il soggetto responsabile dell'unità organizzativa riveste automaticamente il ruolo di RUP.

Il RUP deve essere in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell'intervento da realizzare. Nello specifico:

- Per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP è in possesso, alternativamente, di:
- diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;
- laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;
- laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.

Per servizi e forniture pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture

Per appalti che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche è necessario il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento. Per gli acquisti attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche (es. dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui sopra, il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o l'abilitazione all'esercizio della professione. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente lettera, adeguata formazione in materia di Project Management.

I principali compiti del RUP nell'affidamento di appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi sono:

- formulare proposte e fornire dati e informazioni agli organi competenti secondo l'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice;
- svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante;
- svolgere, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione;
- compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, la verifica del rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- predisporre o coordinare la progettazione di cui all'articolo 23, comma 14, effettuando accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;
- curare l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento;
- richiedere all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- svolgere o coordina le attività di verifica della documentazione amministrativa;
- svolge la verifica di congruità delle offerte;
- autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice;
- provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'ANAC degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- trasmettere, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità:
- copia degli atti di gara;
- copia del contratto;
- documenti contabili;
- risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
- certificati delle eventuali prove effettuate;
- rilasciare l'attestazione di regolare esecuzione su proposta del direttore dell'esecuzione, qualora nominato;
- predisporre un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato;
- rispettare i principi della separazione contabile (unbundling).

In caso di appalti relativi a servizi e forniture il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Progettista e Direttore dell'Esecuzione del contratto. Il Direttore dell'Esecuzione del contratto è una figura differente rispetto al RUP nei seguenti casi:

- prestazioni di importo superiore a € 500.000,00;
- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi.

Il RUP, negli acquisti centralizzati ed aggregati, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione (ove nominato), assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:

- programmazione dei fabbisogni;
- progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
- esecuzione contrattuale;
- verifica della conformità delle prestazioni.

Il RUP negli acquisti aggregati svolge le attività di:

- programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla organizzazione delle gare da svolgere;
- progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
- affidamento;
- esecuzione per quanto di competenza.

#### **Art. 37. Qualificazione degli operatori economici da invitare alle procedure**

Per quanto attiene i requisiti di ordine tecnico organizzativo è normalmente sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

HydroGEA può aggiungere ulteriori requisiti tecnico-organizzativi (fra cui la certificazione di qualità) e/o economico-finanziari nelle ipotesi di forniture/servizi richiedenti una particolare e comprovata specificità organizzativa e tecnica, o in altri casi in cui il solo possesso dell'iscrizione camerale non garantisce a HydroGEA un'ottimale prestazione nello specifico settore speciale (anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di qualità tecnica dei prodotti da acquistare ovvero del servizio da eseguire), fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità con l'oggetto della fornitura o servizio. Per quanto attiene alle clausole di esclusione dalle gare si fa, riferimento alla vigente legislazione nazionale in materia e principalmente ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice. Tali requisiti, in fase di offerta, potranno essere attestati dai concorrenti mediante autocertificazione o di atto di notorietà.

#### **Art. 38. Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara**

Le ditte da interpellare di norma sono selezionate avvalendosi di **albi/elenchi interni** (formali e informali) dinamici di operatori economici ed appaltatori specifici per i settori speciali, ai quali sono iscritti i soggetti con i quali HydroGEA ha già avuto precedenti rapporti aziendali e che si siano dimostrati affidabili, ed ai quali possono iscriversi i soggetti che ne facciano richiesta, che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e che abbiano dichiarato specifiche esperienze nelle attività dei settori speciali. In questo secondo caso, le modalità di inserimento in detto elenco sono rese note attraverso il sito internet istituzionale aziendale. In mancanza degli elenchi suddetti e/o in caso di carenza di soggetti rispetto ai minimi previsti, potranno essere utilizzati, alternativamente, i seguenti ulteriori metodi di indagine:

mediante una **pubblicità preventiva** della specifica esigenza di forniture o servizi, o di una pluralità di esigenze da eseguirsi in un determinato ambito di tempo, da effettuarsi sul sito internet istituzionale aziendale (in maniera semplificata, senza la forma dell'avviso di gara);

avvalendosi di **albi/elenchi esterni** di operatori costituiti da altre aziende di servizi pubblici o di altri soggetti pubblici operanti nei settori speciali;

avvalendosi di **soggetti iscritti in sistemi di qualificazione** istituiti da HydroGEA o da altre realtà operanti nei settori speciali;

a seguito di **indagine di mercato**.

In ogni caso è salvaguardato, ove possibile, il principio di rotazione anche in funzione del valore dei singoli contratti, contemplato con le primarie necessità aziendali di soddisfazione dell'utenza e di rispetto della carta dei servizi, oltre che con le esigenze di operatività correlate alla presenza sul territorio del singolo operatore con quelle della sua specializzazione e da esperienza nello specifico settore (anche tenuto conto di produttori o importatori privilegiati), ivi compresi i riferimenti a precedenti rapporti con l'azienda.

Qualora necessario potrà essere utilizzato anche il sorteggio.

#### **Art. 39. Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate previa pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse**

L'individuazione dei soggetti da interpellare alle procedure negoziate è preceduta dalla pubblicazione di un avviso per la manifestazione di interesse contenente almeno le seguenti informazioni:

- riferimento del committente completo di telefono, fax ed e-mail;
- Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'ANAC;
- procedura di aggiudicazione: negoziata previa pubblicazione del bando di gara;
- oggetto del servizio / fornitura, importo complessivo stimato, oneri per la sicurezza ove necessari, eventuali sommarie modalità di esecuzione;
- riferimento alle eventuali specifiche tecniche inderogabili, laddove necessarie;
- termini di consegna o decorrenza e durata del contratto;
- requisiti di ordine generale ed eventuali di ordine economico finanziario e tecnico organizzativo necessari per la partecipazione;
- criterio di aggiudicazione dell'appalto: prezzo più basso ovvero offerta economicamente più vantaggiosa;
- eventuali parametri di valutazione delle offerte tecniche con i relativi sub-pesi, ovvero avvertimento che detti parametri e detti sub pesi saranno contenuti nella lettera di invito;
- termine ultimo per il ricevimento delle richieste di interpello, relative modalità di inoltro ed indirizzo al quale farle pervenire;
- documentazione da allegarsi alla richiesta di interpello (dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti stabiliti) ed eventuale altra richiesta;

- numero massimo delle imprese che saranno selezionate ed eventuali criteri utilizzati per la selezione dei candidati che si proporranno, qualora il numero degli stessi superi il numero massimo stabilito nell'avviso. Saranno adottati criteri che tengano conto di dati oggettivi desunti anche da precedenti esperienze e risponderne a finalità aziendali, oppure il criterio dell'estrazione a sorte, ovvero altro criterio comunque non lesivo della *par condicio*;
- che HydroGEA potrà in ogni caso, a propria descrizione, interpellare ulteriori imprese in possesso dei requisiti richiesti qualora il numero delle richieste di interpello pervenute sia ritenuto insufficiente.

Le ulteriori ditte da aggiungere potranno essere reperite con le modalità di cui all'articolo precedente, fermo restando il possesso da parte di queste ultime dei requisiti minimi stabiliti per la specifica fornitura o servizio.

Per quanto possibile si garantiranno criteri di rotazione che tengano anche conto del valore degli affidamenti.

Restano salve eventuali specifiche disposizioni normative nazionali e/o regionali applicabili a specifici settori.

#### **Art. 40. Disciplina specifica per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura**

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura gli operatori economici individuati all'art. 46 del Codice.

Il contratto avrà, in ogni caso, anche per gli affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria, i contenuti del disciplinare di incarico e resta salva l'autonomia e la responsabilità tipica del progettista.

Per omogeneità di trattamento dell'intera problematica degli appalti di forniture e servizi, ogni singolo appalto potrà essere coordinato, per ciascuna fase (quali progettazione, affidamento ed esecuzione) da diversi soggetti che garantiranno la corretta gestione delle relative attività.

#### **Art. 41. Servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore ad € 139.000,00: affidamento diretto**

È consentito l'affidamento diretto, a cura del Responsabile del Procedimento, degli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo inferiore a € 139.000,00.

Nel procedere agli affidamenti diretti saranno pure tenuti in considerazione l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, anche in ordine a specifiche esperienze nella specifica fornitura e servizio, ed il rispetto, laddove possibile, del principio di rotazione, comunque con congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario.

Rimane impregiudicata la possibilità, qualora ritenuto utile dalla stazione appaltante, di affidare l'incarico con le altre procedure previste dal Codice.

#### **Art. 42. (Abrogato)**

#### **Art. 43. Servizi di ingegneria e architettura di importo tra € 139.000,00 e la soglia comunitaria: procedura negoziata (senza pubblicazione del bando di gara) con invito ad almeno 5 progettisti**

Fino al 30/06/2023, ai sensi dell'art. 51 della Legge 108/2021: gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo superiore a € 139.000,00 e sino alla soglia comunitaria possono essere aggiudicati mediante procedura negoziata tra min. 5 progettisti.

Rimane impregiudicata la possibilità, qualora ritenuto utile dalla stazione appaltante, di utilizzare le altre procedure previste all'art. 123 del Codice.

#### **Art. 44. Responsabile del Procedimento per i servizi di ingegneria e architettura**

Per i servizi di ingegneria e architettura deve essere nominato, contestualmente alla decisione di acquisire i servizi di ingegneria e architettura, il soggetto che garantisce lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Procedimento (nel seguito RUP).

La figura di cui sopra opera, in conformità alle procure conferite, con propria determinazione, ove prevista.

Il RUP deve essere in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell'intervento da realizzare. Nello specifico deve possedere il seguente titolo di studio:

diploma di laurea magistrale o specialistica e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno 5 anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture;

titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento e specifiche competenze tecniche.

I principali compiti del RUP nell'affidamento di appalti di servizi di ingegneria e architettura sono i seguenti:

calcolare, secondo quanto previsto dal Decreto del Min. Giustizia n. 143/2013, il corrispettivo da porre a base d'asta;

identificare le fasi progettuali da far eseguire;

curare la predisposizione del bando di gara relativo all'incarico;

coordinare la progettazione effettuando accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;

verificare e validare, facendosi assistere dalla struttura tecnica di HydroGEA, il progetto.

#### **Art. 45. Qualificazione degli operatori economici da invitare alle procedure**

Per quanto attiene i requisiti di ordine tecnico organizzativo è normalmente sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e l'iscrizione ad un Ordine (Ingegneri, Architetti, Geologi, ecc.) o Collegio (Geometri, Periti, ecc.).

HydroGEA può aggiungere ulteriori requisiti tecnico-organizzativi (fra cui la certificazione di qualità) e/o economico-finanziari nelle ipotesi di forniture/servizi richiedenti una particolare e comprovata specificità organizzativa e tecnica, o in altri casi in cui il solo possesso dell'iscrizione camerale ed all'Ordine/Collegio non garantisca a HydroGEA un'ottimale prestazione nello specifico settore speciale (anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di qualità tecnica dei prodotti da acquistare ovvero del servizio da eseguire), fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità con l'oggetto della fornitura o servizio.

Per quanto attiene alle clausole di esclusione dalle gare si fa, riferimento alla vigente legislazione nazionale in materia e principalmente ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice. Tali requisiti, in fase di offerta, potranno essere attestati dai concorrenti mediante autocertificazione o di atto di notorietà.

#### **Art. 46. Qualificazione ed individuazione dei progettisti da invitare alle procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara**

Gli operatori da interpellare di norma sono selezionati avvalendosi di **albi/elenchi interni** di progettisti (formali e informali) dinamici, ai quali sono iscritti i soggetti con i quali HydroGEA ha già avuto precedenti rapporti aziendali e che si siano dimostrati affidabili, ed ai quali possono iscriversi i soggetti che ne facciano richiesta, che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e che abbiano manifestato specifiche esperienze nelle attività dei settori speciali. In questo secondo caso, le modalità di inserimento in detto elenco sono rese note attraverso il sito internet istituzionale aziendale.

In mancanza degli elenchi suddetti e/o in caso di carenza di soggetti rispetto ai minimi previsti, potranno essere utilizzati, alternativamente, i seguenti ulteriori metodi di indagine:

- mediante una **pubblicità preventiva** della specifica esigenza da effettuarsi sul sito internet istituzionale aziendale (in maniera semplificata, senza la forma dell'avviso di gara);
- avvalendosi di **albi/elenchi esterni** di operatori costituiti da altre aziende di servizi pubblici o di altri soggetti pubblici operanti nei settori speciali;
- avvalendosi di **soggetti iscritti in sistemi di qualificazione** costituiti da altre realtà operanti nei settori speciali;
- a seguito di **indagine di mercato** (anche mediante ricerca informale mediante contatti con associazioni di categoria, pubblicazione di avviso di indagine, etc.).

In ogni caso è salvaguardato, ove possibile, il principio di rotazione anche in funzione del valore dei singoli contratti.

La rotazione tiene conto delle primarie necessità aziendali di soddisfazione dell'utenza e di rispetto della carta dei servizi, temperando esigenze di operatività correlate alla presenza sul territorio del singolo operatore con quelle della sua specializzazione e da esperienza nello specifico settore (anche tenuto conto di produttori o importatori privilegiati), ivi compresi i riferimenti a precedenti rapporti con l'azienda.

Qualora necessario potrà essere utilizzato anche il sorteggio.

Per la selezione dei soggetti presenti negli Albi/Elenchi formali costituiti, oltre ad ispirarsi a criteri di rotazione, si potrà tener conto anche dei professionisti iscritti al corrispondente albo professionale da un periodo inferiore a 5 anni.

È possibile prescindere da detta riserva qualora la specialità/complessità del servizio interessato, ovvero la specialità/complessità e natura dei lavori oggetto del servizio da affidare, rendono determinante l'esperienza acquisita.

#### **Art. 47. Qualificazione ed individuazione dei progettisti da invitare alle procedure negoziate previa pubblicazione di bando di gara**

L'individuazione dei soggetti da interpellare è preceduta dalla pubblicazione di un avviso di gara contenente almeno le seguenti informazioni:

- riferimento del committente completo di telefono, fax ed e-mail;
- codice identificativo Gara (CIG) attribuito dall'ANAC;
- procedura di aggiudicazione: negoziata previa pubblicazione del bando di gara negoziata plurima;
- oggetto del servizio, importo complessivo stimato, eventuali sommarie modalità di esecuzione;
- riferimento alle eventuali specifiche tecniche inderogabili, laddove necessarie;
- termini di consegna o decorrenza e durata del contratto;
- requisiti di ordine generale ed eventuali di ordine economico finanziario e tecnico organizzativo necessari per la partecipazione;
- criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ovvero offerta economicamente più vantaggiosa;
- eventuali parametri di valutazione delle offerte tecniche con i relativi sub-pesi, ovvero avvertimento che detti parametri e detti sub pesi saranno contenuti nella lettera di invito;
- termine ultimo per il ricevimento delle richieste di interpello, relative modalità di inoltro ed indirizzo al quale farle pervenire;
- documentazione da allegarsi alla richiesta di interpello (dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti stabiliti) ed eventuale altra richiesta;

- numero massimo degli operatori che saranno selezionati ed eventuali criteri utilizzati per la selezione dei candidati che si proporranno, qualora il numero degli stessi superi il numero massimo stabilito nell'avviso. Saranno adottati criteri che tengano conto di dati oggettivi desunti anche da precedenti esperienze e rispondenze a finalità aziendali, oppure il criterio dell'estrazione a sorte, ovvero altro criterio comunque non lesivo della *par condicio*;
- che HydroGEA potrà in ogni caso, a propria descrizione, interpellare ulteriori imprese in possesso dei requisiti richiesti qualora il numero delle richieste di interpello pervenute sia ritenuto insufficiente.

Le predette informazioni saranno adattate allo specifico incarico professionale ed al relativo onorario professionale, basato, per quanto applicabile, sul D.M. Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria". Gli ulteriori operatori da aggiungere potranno essere reperiti con le modalità di cui all'articolo precedente, fermo restando il possesso da parte di queste ultime dei requisiti minimi stabiliti per la specifica fornitura o servizio.

Per quanto possibile si garantiranno criteri di rotazione che tengano anche conto del valore degli affidamenti. Restano salve eventuali specifiche disposizioni normative nazionali e/o regionali applicabili a specifici settori.

#### **Art. 48. Ambiti di pubblicità: avvisi di gara o di qualificazione**

Previo rispetto della vigente normativa in materia di contributo a favore dell'ANAC, l'avviso di gara avverrà mediante:

**Forniture e servizi generici:** pubblicazione sul sito aziendale di HydroGEA (profilo di committente) e sulla piattaforma telematica;

**Servizi di ingegneria e architettura:** pubblicazione sul sito aziendale di HydroGEA (profilo di committente) e sulla piattaforma telematica.

È sempre possibile ampliare tale livello di pubblicità al livello superiore tenuto conto dell'importo e della particolarità delle specifiche forniture e servizi.

I termini per la ricezione delle domande di partecipazione non devono essere inferiori a 10 giorni e comunque potranno variare a seconda della complessità della prestazione oggetto del contratto.

Detti avvisi di gara potranno essere anche pubblicati da HydroGEA, in alternativa, in forma semplificata riepilogativa per pluralità di contratti di natura diversa.

In tal caso la pubblicazione avverrà per gruppi omogenei in funzione della soglia di appartenenza del valore dello specifico contratto rispetto alle soglie stabilite.

Le predette modalità potranno essere seguite anche per la pubblicazione di avvisi inerenti l'istituzione di Sistemi di Qualificazione per specifiche tipologie di forniture e servizi nell'ambito dei settori speciali (art. 128 del Codice).

Qualora invece il Sistema di Qualificazione per specifiche tipologie di forniture e servizi sia stato istituito ai sensi dell'art. 134 del Codice si potrà provvedere mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara con interpello diretto dei soggetti già qualificati e senza ulteriore pubblicazione di avviso di gara.

In ogni caso dovrà essere garantito, laddove possibile, il principio di rotazione, anche in funzione del valore dei singoli contratti.

#### **Art. 49. Ambiti di pubblicità: avvisi esito gara**

Per le procedure di affidamento di forniture e servizi, ad avvenuta aggiudicazione, si procederà, entro 5 gg, alla comunicazione via PEC o sulla piattaforma telematica all'aggiudicatario e ai non aggiudicatari dell'esito della procedura, inoltre, per valori superiori a € 139.000,00 si procederà ad una sommaria indicazione dell'esito gara (indicazione del CIG, categoria, oggetto gara, numero imprese invitate, numero imprese partecipanti, criterio di aggiudicazione, soggetto aggiudicatario e importo contratto) sul sito aziendale.

#### **Art. 50. Casi particolari di deroga al numero minimo di imprese ed operatori economici da invitare ed agli ambiti di pubblicità**

Tenuto conto di quanto disposto dai principi desumibili dalle norme statali e regionali in materia di acquisizione di beni e servizi in economia e dei principi desumibili dalla normativa comunitaria, è consentito derogare dalle procedure o dai minimi previsti, nel caso di forniture e servizi, in tutte le ipotesi eccezionali in cui vi siano oggettive ragioni di necessità e urgenza e ragioni correlate alle esigenze primarie dell'utenza servita ed al rispetto della Carta dei Servizi, quali a titolo esemplificativo:

- a seguito dell'infruttuoso esperimento di precedente procedura di gara;
- privativa industriale, o ipotesi assimilabili, in cui solamente un numero circoscritto di operatori del mercato è in grado di fornire una personalizzazione del prodotto di produzione di serie ovvero delle prestazioni necessarie, per le inderogabili necessità di HydroGEA;
- comprovata e sopravvenuta urgenza nell'approvvigionamento dei beni e/o servizi soprattutto in esito alla necessità di evitare il verificarsi di situazioni di disservizio con riferimento alla continuità dei servizi pubblici erogati da HydroGEA;
- esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza;
- necessità di portare a termine forniture/servizi in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a forniture/servizi rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;
- necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

- forniture/servizi correlati alla urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o similari, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla società;
- obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite ad HydroGEA da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati da HydroGEA stessa;
- in ogni altro caso sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
- prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (e comunque non superiore a 6 mesi);
- servizi e/o forniture in regime di monopolio o oligopolio;
- ricambi specifici necessari per garantire il corretto funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature in dotazione, ivi compresi gli automezzi;
- manutenzione specialistica di impianti, macchinari e attrezzature, ivi compresa l'assistenza hardware e software, laddove necessaria a salvaguardare la corretta gestione e la sicurezza dei sistemi gestionali aziendali;
- integrazione di macchinari e attrezzature già forniti o forniture complementari effettuate dal fornitore originario per la sopravvenuta necessità di ampliamento di impianti esistenti e qualora il cambio di fornitore comporti incompatibilità o difficoltà tecniche o costi sproporzionati o rischi di disomogeneità e/o malfunzionamento del sistema;
- servizi di consulenza professionale e non, specialistici di elevata professionalità, relativamente ai quali sia richiesta un'elevata affidabilità e che comunque non siano utilmente surrogabili da personale interno;
- integrazione di servizi già affidati o servizi complementari i quali, per circostanze imprevedute, siano divenuti necessari all'esecuzione dell'appalto, che non possono essere separati dall'appalto principale senza creare gravi inconvenienti o che, pur essendo separabili, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- speciali ed eccezionali circostanze da motivare caso per caso, in relazione a specifici eventi che incidano sugli interessi dell'HydroGEA e/o dell'utenza, in particolare quanto ad oggettive ragioni di necessità e urgenza ed a ragioni correlate alle esigenze primarie dell'utenza servita ed al rispetto della Carta dei Servizi

Tali casi particolari dovranno essere comprovati in un apposito documento redatto da un funzionario responsabile che riporti le specifiche motivazioni in relazione alle quali è possibile derogare alle ordinarie procedure per il caso di specie, contattando anche un solo soggetto.

#### **Art. 51. Formalizzazione dell'interpello e termini per la ricezione delle offerte**

Previo rispetto della vigente normativa in materia di adempimenti nei confronti dell'ANAC, le imprese ed operatori economici sono interpellate, simultaneamente e per iscritto, con le seguenti modalità: a mezzo PEC o sulla piattaforma telematica.

#### **Art. 52. Ripartizione delle forniture**

Nel caso di procedure di affidamento che prevedano la fornitura di una pluralità di articoli, è possibile l'inserimento di specifiche indicazioni in merito alla possibilità di ripartire la fornitura a più di un soggetto, con contratti diversi, sulla base delle migliori condizioni riservate dai concorrenti per ogni specifico articolo.

#### **Art. 53. Criteri di aggiudicazione e Commissione**

Ad eccezione dei casi di affidamento diretto, i criteri di aggiudicazione sono espressamente individuati nell'avviso di gara, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta. In particolare, deve essere ivi precisata la modalità mediante la quale verranno valutati i preventivi.

In ogni caso, al fine di pervenire all'identificazione del soggetto affidatario, a prescindere dal criterio di aggiudicazione adottato, è facoltà del responsabile della procedura indicandolo nella lettera di invito (al fine di garantire la trasparenza ed imparzialità della procedura stessa), prevedere specifiche modalità di ulteriore negoziazione, in seduta riservata, del prezzo e/o altri elementi, con uno o più concorrenti, e con una o più tornate di rilanci successivi.

#### **Art. 54. Esame e valutazione dei preventivi e delle offerte**

HydroGEA, per affidamenti di importo inferiore a euro 139.000,00, valuterà i preventivi e le offerte presentati in sedute riservate.

Se necessario rispetto ai contenuti del preventivo potrà essere svolta una verifica della congruità, in tal caso andrà effettuata in contraddittorio e attraverso l'acquisizione di opportuna documentazione.

I chiarimenti sono, preferibilmente, fatti pervenire per iscritto: diversamente dei medesimi è fatta menzione nella documentazione a seguito.

Solamente laddove preventivamente previsto, il competente Responsabile del Procedimento provvede a negoziare le migliori condizioni economiche nei termini indicati nella richiesta di offerta/preventivo.

Le migliori condizioni riservate devono comunque essere formalizzate per iscritto con le stesse modalità dell'offerta originaria. In ogni caso tali operazioni sono documentate.

Le operazioni di gara, per affidamenti di importo superiore a euro 139.000,00, sono condotte:

- nel caso di criterio del minor prezzo: dal RUP, con l'eventuale ausilio del seggio di gara, che funge da testimone delle relative operazioni;
- nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: dal RUP e da una Commissione Giudicatrice.

Detta Commissione (costituita in un numero massimo di 5 elementi e comunque dispari) deve essere nominata dalla stazione appaltante dopo la scadenza del termine utile per il ricevimento delle offerte e prima della loro apertura e può comprendere anche componenti esterni prescelti tra esperti dello specifico settore, secondo una valutazione effettuata dal RUP, sulla base dell'acquisizione di curriculum e relativa valutazione.

Quanto ai soggetti di cui è composta la Commissione, considerato che l'art. 77 del Codice "non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121", le condizioni di cui ai commi 3, 4, 8 si intendono quali norme di indirizzo e non tassative.

Il RUP apre le buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa.

Il RUP apre le buste virtuali contenenti le offerte tecniche, mentre la Commissione Giudicatrice procede all'esame e valutazione delle stesse in una o più sedute riservate.

Il RUP apre le offerte economiche.

Il RUP si riserva in ogni caso la facoltà di verificare la congruità dell'offerta in esito a procedure che non prevedano fasi di negoziazione ovvero in procedure che prevedano negoziazioni successive che abbiano portato ad un risultato finale che faccia sorgere ragionevoli dubbi sulla possibilità di corretta esecuzione del contratto da parte del concorrente.

Detta verifica della congruità va effettuata in contraddittorio e attraverso acquisizione di opportuna documentazione.

I chiarimenti sono-fatti pervenire per iscritto.

In ogni caso tutte le operazioni della procedura sono verbalizzate e documentate, anche mediante appositi prospetti riassuntivi opportunamente allegati.

#### Art. 55. Aggiudicazione

A seguito della valutazione dei preventivi/offerte si procederà all'affidamento/aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ed è possibile procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza dopo tale verifica. In via di urgenza e nei casi in cui sia incompatibile procedere alla verifica della documentazione ai fini dell'efficacia rispetto alle tempistiche imposte nel caso di specie, è possibile procedere a detto avvio anche senza la verifica e nelle more della stessa, il tutto previa adozione di motivato provvedimento in merito.

Dopo la presentazione della documentazione richiesta all'aggiudicatario e in esito alle risultanze delle verifiche effettuate sui requisiti oggetto di autocertificazione (in particolare quelli previsti dall'art. 80 del Codice) o di altre verifiche preliminari in ottemperanza alla vigente normativa (antimafia, Documento Unico Regolarità contributiva, cauzione definitiva, etc.), nonché della comprova degli eventuali requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari dichiarati in fase di offerta, l'aggiudicazione diviene efficace.

Dell'intervenuta aggiudicazione HydroGEA darà comunicazione agli altri concorrenti che hanno presentato il preventivo/offerta e potrà provvedere alla stipulazione del contratto senza attendere il termine di "stand still" come previsto all'art. 32, comma 10 del Codice.

Le operazioni di aggiudicazione di una procedura negoziata avverranno nel rispetto del presente regolamento, in particolare:

- **per valori sino ad € 139.000,00** non si applicano le norme degli artt. 32, 33 e 76 del Codice per esigenze correlate alla snellezza operativa ed al rispetto dei tempi della Carta dei Servizi e tenuto anche conto che specifici fornitori, in assenza della stipula di un contratto, potrebbero rendersi non disponibili alla fornitura o servizio che sia da ritenersi urgente ed essenziale. Fatte salve le eventuali verifiche in caso di anomalia dell'offerta, è possibile dar corso all'affidamento previa acquisizione di autocertificazione dell'impresa prescelta (nella forma dell'atto di notorietà) attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso degli eventuali requisiti di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria; a discrezione del RUP potranno essere effettuate verifiche dei requisiti autodichiarati; in mancanza di detta autocertificazione (nella forma dell'atto di notorietà) non è possibile dar corso all'affidamento.
- **per valori superiori ad € 139.000,00** non si applicano le norme degli artt. 32, 33 e 76 del Codice relativi alle procedure di affidamento per ragioni di snellezza operativa e rispetto dei tempi della "Carta dei servizi" e tenuto anche conto che specifici appaltatori, in assenza della stipula di un contratto, potrebbero rendersi non disponibili a rendere la prestazione che sia da ritenersi urgente ed essenziale. A seguito della verifica delle operazioni di gara e svolte le eventuali verifiche di congruità dell'offerta, sia essa con sistemi automatici, ove previsti, ovvero mediante puntuale verifica delle giustificazioni prodotte il RUP propone l'aggiudicazione con efficacia subordinata all'accertamento dei prescritti requisiti. Il RUP, dopo l'approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante del verbale di gara e l'eventuale presentazione della documentazione richiesta all'aggiudicatario e in esito alle risultanze delle verifiche effettuate sui requisiti oggetto di autocertificazione (in particolare quelli previsti dall'art. 80 del Codice) o di altre verifiche preliminari in ottemperanza alla vigente normativa (antimafia, DURC, cauzione definitiva, ecc.), nonché della comprova degli eventuali requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari dichiarati in fase di offerta, dispone l'aggiudicazione. Entro 5 giorni l'aggiudicazione è comunicata a ciascun offerente. Dalla ricezione di tale comunicazione decorrono i 30 giorni per la proposizione di eventuali ricorsi al TAR da parte dei concorrenti e, trascorso il termine dilatorio di 35 giorni per gli appalti superiori a € 139.000,00, autorizza la stipula del contratto alle condizioni di cui al successivo articolo. **Nei casi di effettiva urgenza**, salva

la consegna in via di urgenza nelle more della stipula contrattuale, anche al fine di garantire il rispetto della Carta dei Servizi, la predetta verifica potrà essere effettuata successivamente sotto condizione risolutiva del contratto. Tutta la documentazione viene conservata agli atti dell'Azienda.

Per tutte le procedure di affidamento cui al presente regolamento, la verifica dei requisiti avviene sul solo aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti.

#### **Art. 56. Stipula del contratto di servizi e/o forniture**

La formalizzazione documentale dell'affidamento avviene a cura del Responsabile della Direzione aziendale competente, tenuto conto del valore, nelle seguenti forme alternative:

- **per valori sino ad € 139.000,00:** mediante corrispondenza commerciale o scrittura privata.
- **per valori superiori ad € 139.000,00:** mediante scrittura privata.

Restano salve le procedure in materia di adempimenti nei confronti dell'ANAC e dell'Osservatorio Regionale, ove previste.

#### **Art. 57. Esecuzione in via d'urgenza**

Fino al 30/06/2023 si terrà conto della disciplina transitoria introdotta con la L. 120/2020, come modif. dalla L. 108/2021, per la quale è sempre autorizzata la consegna dei lavori ovvero l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

#### **Art. 58. Fase esecutiva. Contabilità delle forniture e servizi e riserve**

Si applicano le procedure di qualità aziendali e quanto indicato nel Regolamento relativo alla fase esecutiva.

#### **Art. 59. Verifiche di conformità in corso di forniture o di prestazione dei servizi ed eventuale contabilità**

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto applica le modalità di controllo e di contabilizzazione stabilite nel relativo contratto, anche a campione, secondo termini dipendenti dalla specificità della fornitura/servizio e dall'interesse aziendale. Resta nella facoltà di HydroGEA di prevedere, negli atti contrattuali, l'eventuale verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione qualora ritenuto opportuno.

In ogni caso la verifica di conformità non può essere effettuata da soggetti che abbiano partecipato alle procedure di acquisizione. La verifica di conformità viene eseguita con le modalità indicate nel Regolamento relativo alla fase esecutiva.

#### **Art. 60. Garanzie e coperture assicurative**

Gli avvisi, i bandi, le lettere d'invito/interpello e le richieste d'offerta specificheranno, qualora il relativo inserimento sia ritenuto utile, la natura, l'entità e le modalità delle cauzioni richieste a copertura del rischio di mancata sottoscrizione del definitivo affidamento dei contratti e degli oneri derivanti da inadempimento o inesatto adempimento contrattuale, applicando le norme in materia previste dal Codice e le corrispondenti norme regolamentari.

HydroGEA ha facoltà di inserire nei capitolati/disciplinari eventuali polizze di responsabilità civile per danni cagionati a terzi, in relazione alla tipologia dei servizi/forniture da eseguire, nonché fideiussioni a garanzia dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi dell'appaltatore per i quali il committente è solidalmente responsabile, attenendosi ai principi previsti dal Codice che sono sostituite da idonea RC professionale.

Solamente per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione vi è l'obbligo di esenzione dalla richiesta della presentazione della cauzione provvisoria e di quella definitiva.

Per affidamenti di importo inferiore a 139.000,00 in luogo della cauzione definitiva, HydroGEA potrà costituire una adeguata garanzia a suo favore, a copertura degli impegni contrattuali, tramite una trattenuta degli importi dovuti all'appaltatore, pari al massimo al 10% dell'importo dell'affidamento, che sarà svincolata ad esito positivo della fornitura/servizio e ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano evidenziato inadempimenti entro i termini di legge.

Fino al 30/06/2023 si terrà conto della disciplina transitoria introdotta con la L. 120/2020, come modif. dalla L. 108/2021, che non prevede la richiesta della garanzia provvisoria.

#### **Art. 61. Subappalti e subaffidamenti**

Sono consentiti i subappalti nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare tenuto conto di quanto previsto all'art. 105 del Codice e tenuto conto delle deroghe indicate all'art. 49 "Modifiche alla disciplina del subappalto" della Legge 108/2021.

#### **Art. 62. Sicurezza nell'ambito delle forniture e servizi**

Nel solo caso in cui, tenuto conto della particolarità della fornitura e/o del servizio, sia necessario attivare un cantiere edile si procederà nei termini di cui alla normativa sui cantieri contenuta nel titolo IV del Testo unico della sicurezza D.Lgs. 81/2008, tenuto conto della necessità di nominare le figure dei coordinatori nel caso di presenza, anche non contemporanea, di due imprese.

Laddove non sia necessario attivare un cantiere edile, si procede ai sensi dell'art. 26 del predetto Testo Unico Sicurezza approntando apposito DUVRI oppure nominando apposito soggetto idoneo ed esperto, ove necessario.

In entrambi i predetti casi in cui vi sia l'obbligo di redigere il PSC o il DUVRI, gli atti di gara includeranno i suddetti documenti ed indicheranno la quota parte del valore dell'appalto relativa ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso.  
In ogni caso la documentazione e/o i piani concernenti la sicurezza formano parte integrante del contratto.

#### **Art. 63. Adempimenti nei confronti del personale impiegato nei servizi e forniture**

Resta in ogni caso applicabile la vigente normativa statale e regionale in materia di adempimenti contrattuali retributivi e fiscali nei confronti dei lavoratori impiegati, ivi compresa la normativa sul DURC.

#### **Art. 64. Accordi quadro e sistemi dinamici di acquisizione**

HydroGEA potrà stipulare accordi quadro, ai sensi dell'art. 54 del Codice, in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo.

Gli importi economici da considerare per individuare la procedura da seguire per l'affidamento di un accordo quadro sono quelli annui.

HydroGEA potrà inoltre avvalersi di sistemi dinamici di acquisizione ai sensi dell'art. 55 del Codice.

#### **Art. 65. Varianti e ripetizione servizi e forniture**

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, a prescindere dal loro valore monetario, devono essere autorizzate dal RUP.

I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 106 del Codice, ed in particolare:

- a) se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili e non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà;
- b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
  1. risultati impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
  2. comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera;
  2. la modifica non altera la natura generale del contratto;
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
  1. una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
  2. all'aggiudicatario iniziale succede un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente;
  3. nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
  4. se le modifiche non sono sostanziali.

I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto sopra, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto del 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture. Tuttavia, la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, in particolare se:

- la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

- se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

È possibile applicare l'art. 125 del Codice nel caso di "lavori complementari" e "ripetizione" di lavori.

**Art. 66. Anticipazione sul prezzo**

HydroGEA, come previsto dall'art. 35, c. 18 del Codice, come vigente dal 25.6.2019 per effetto dell'art. 1, comma 20, lett. g), D.Lgs. 50/2016, provvederà all'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore dell'appalto da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

HydroGEA potrà derogare da tale disposizione qualora richiesto dall'appaltatore.

**Art. 67. (Abrogato)**

**Art. 68. Spese economali di limitato valore**

Per acquisiti di valore limitato sino ad un importo di € 1.500,00 deve essere adottato, per quanto previsto dalla Det. ANAC 556/2017, un regolamento interno specifico, con individuazione specifica per oggetto, al fine dell'esenzione dalla tracciabilità.

**Art. 69. Rinvio dinamico ai valori della soglia comunitaria**

Il valore della soglia comunitaria è soggetto ad adeguamenti annuali. Per quanto attiene al presente regolamento si dispone il rinvio dinamico al valore della soglia comunitaria vigente al momento dell'emanazione della richiesta di offerta o trasmissione dell'interpello/lettera d'invito.

---

## PARTE III – LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NON STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ DEI SETTORI SPECIALI (CONTRATTI ESTRANEI)

### Premessa e disciplina

La sentenza dell'Ad. Plen. n. 16/2011 del Consiglio di Stato evidenzia come le imprese pubbliche siano tenute all'osservanza della disciplina degli appalti pubblici solo nei settori speciali *“mentre [le stesse] non sono in quanto tali ed in termini generali contemplate tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori tenuti all'osservanza della disciplina degli appalti nei settori ordinari”*. Un tanto è confermato dall'art. 14, Codice.

Tuttavia, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia, Sez. V, 28.10.2020, n. C-521/18, si è notevolmente ristretto l'ambito dei “contratti estranei”, dovendosi ritenere strumentali tutte le attività che servono effettivamente all'esercizio, comprese, ad esempio, attività di portierato, reception, ecc., cioè anche quelle relative agli uffici utilizzati per lo svolgimento delle funzioni amministrative. Ne consegue che occorrerà attendere la giurisprudenza nazionale per comprendere l'effettivo restringimento della portata dei “contratti estranei” dopo questa sentenza.

### Art. 70. Modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture nei settori estranei

Al di fuori dei settori speciali, le imprese pubbliche, tra cui HydroGEA, possono agire in regime di diritto privato e non sono quindi tenute all'applicazione della parte “ordinaria” del Codice appalti.

Ciononostante, HydroGEA, tranne che nelle ipotesi di oggettiva urgenza, intende attuare un'autoregolamentazione anche per i settori non strumentali alle attività dei settori speciali (c.d. settori estranei), regolamentando i lavori, servizi e forniture nei settori estranei mutuando, per quanto possibile caso per caso, quanto previsto per i rispettivi settori speciali e **utilizzando le stesse procedure di affidamento e prevedendo gli stessi livelli di valore di cui alle parti I e II del presente regolamento, ai quali si farà pertanto riferimento.**

---

## PARTE IV – LAVORI E SERVIZI CHE BENEFICIANO DI FINANZIAMENTI REGIONALI

### Premessa e disciplina

Premesso che ai sensi dell'art. 24 della L.R. 13/2014 le stazioni appaltanti che beneficiano di finanziamenti regionali per la realizzazione di opere pubbliche o che gestiscano la realizzazione degli interventi per competenza diretta o in regime di delegazione amministrativa sono tenute a rispettare le direttive vincolanti emanate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in ordine alle modalità e ai termini di realizzazione dei lavori stessi, con prot. n. 0022278/P del 07/08/2015 la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici ed edilizia ha emanato quanto di seguito, che costituisce anche indirizzo interpretativo nella materia ai sensi dell'art. 40 della L.R. 14/2002 per quanto non in contrasto con quanto previsto dal D.L. n. 32/2019, convertito in L. n. 55/2019 con ulteriori modifiche e dal D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito in L. n. 120/2020 con ulteriori modifiche ed ulteriormente modificato per effetto della L. 108/2021.

Stante la maggiore complessità di questo tipo di interventi, il Responsabile del Procedimento deve coincidere con un Dirigente oppure un Responsabile di Servizio, ai quali si applica la disciplina di cui ai precedenti punti 7 e 36.

### Art. 71. Servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura

La quantificazione dell'importo posto a base di gara deve essere compiuta con l'applicazione dei criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143.

Per motivi di trasparenza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inoltre l'applicazione della nuova disciplina, "non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali previgenti".

### Art. 72. Affidamenti di incarichi fino a € 40.000,00: affidamento diretto

La stazione appaltante procede all'affidamento diretto ad un unico operatore economico qualificato.

La pubblicazione dell'atto di affidamento secondo la vigente disciplina in materia di atti amministrativi garantisce il principio di trasparenza.

La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorché al medesimo operatore affida un unico incarico per un importo, nel corso dell'anno solare, non superiore a € 40.000,00.

Il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il Responsabile del Procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare il servizio, sulla base della specificità dell'opera.

### Art. 73. Affidamenti di incarichi per importi superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 100.000,00: procedura negoziata previa gara ufficiosa con invito ad almeno 5 progettisti

Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 100.000,00 possono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'invito è rivolto ad **almeno 5 soggetti**, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti da HydroGEA.

Resta ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto.

Fermo restando il rispetto dei principi ivi indicati, la stazione appaltante rispetta il principio di trasparenza allorché procede alla pubblicazione dell'avviso di pre-informazione della procedura che intende compiere sulla GUCE a inizio d'anno, cumulativamente per tutte le procedure della medesima fattispecie, o anche singolarmente nel corso dell'anno, con un preavviso, rispetto alla singola procedura, almeno di 15 giorni.

La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorché, al fine di selezionare gli Operatori economici da invitare alla formulazione dell'offerta, rispetta tutte le prescrizioni di seguito indicate.

Il numero minimo di operatori economici da invitare non deve essere inferiore a 5.

Qualora vi siano richieste in numero maggiore la stazione appaltante seleziona gli operatori economici da invitare secondo i seguenti criteri generali di scelta:

idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;

precedenti esperienze contrattuali maturate in un congruo arco temporale con la stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità della prestazione valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza degli adempimenti contrattuali, alla valutazione dei contenziosi instaurati;

manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante;

specializzazione del professionista nella progettazione/direzione lavori/coordinamento della sicurezza di lavori analoghi a quelli in gara.

Qualora il numero di richieste di invito sia in numero inferiore a 5 la stazione appaltante deve integrare tale numero con altri operatori economici qualificati.

In ogni caso, la stazione appaltante non può invitare alla procedura gli operatori economici che, nel corso del medesimo anno solare o dell'anno precedente, si siano già aggiudicati incarichi affidati con la presente procedura, anche se in associazione temporanea di professionisti.

---

**Art. 74. Affidamenti di incarichi per importi superiori a € 100.000,00: procedure disciplinate dal D.Lgs 50/2016**

Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo superiore a € 100.000,00 e sino alla soglia comunitaria possono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'invito è rivolto ad **almeno 7 soggetti**, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti da HydroGEA.

Resta ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto.

**Art. 75. Lavori pubblici: offerta economicamente più vantaggiosa**

Fermo restando che è sempre nella discrezionalità della stazione appaltante individuare possibili elementi di miglioria del progetto messo a gara va segnalato che, in via generale, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa comporta un impegno, sia in capo alla stazione appaltante (che ha l'onere di individuare elementi di offerta oggettivi proporzionati e adeguati all'intervento) sia in capo all'impresa (che con tale criteri si impegna ad elaborare una proposta migliorativa, che deve potersi conciliare con l'adeguatezza della procedura in ragione dell'obiettivo della stazione appaltante di realizzare l'opera in tempi e con costi certi).

Proprio per ciò deve essere preferibilmente evitato l'utilizzo di tale criterio in presenza di appalti di non particolare complessità, per lavorazioni, ad esempio, di natura meramente manutentiva (asfaltature, sfalci, ecc.) ovvero quando gli interventi hanno un valore economico modesto (appalti inferiori a € 200.000,00).

Per contro è evidente che, in caso di interventi specialistici o particolari (dragaggi, realizzazione di impianti speciali, lavori di restauro o di ristrutturazione ecc.), in ogni caso d'importo superiore a € 200.000,00, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa meglio si presta all'individuazione del miglior offerente.

Peraltro, in linea generale, se sussistono le condizioni sopra precisate legate alle lavorazioni specialistiche, l'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere perseguita, se possibile, per i lavori sopra € 1.000.000,00 e deve essere sempre adottata per i valori sopra soglia comunitaria.

Negli appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la stazione appaltante deve assegnare all'offerta tecnica un punteggio non inferiore a 70 e all'elemento prezzo un punteggio non superiore a 30.

In ogni caso, nell'attribuzione del punteggio, l'elemento prezzo deve tenere conto del prezzo soglia, pari alla media aritmetica dei prezzi offerti da tutti i partecipanti alla gara, oltre il quale il punteggio attribuito alle offerte economiche rimane costante.

**Art. 76. Lavori d'importo fino a € 40.000,00: affidamento diretto**

La stazione appaltante procede all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ad impresa affidabile.

La pubblicazione dell'atto di affidamento dei lavori secondo la vigente disciplina in materia di atti amministrativi garantisce il principio di trasparenza.

La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorché alla medesima impresa affida lavori, con questa procedura, per un importo, nel corso dell'anno solare, non superiore a € 40.000,00 anche con più affidamenti che, in ogni caso, non devono essere superiori a cinque. Pertanto, si devono intendere rispettate le prescrizioni per gli affidamenti di lavori d'importo fino a € 40.000,00 allorché siano verificate positivamente entrambe le condizioni sopra prescritte.

Il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso a seguito della negoziazione con il soggetto individuato.

Il Responsabile del Procedimento deve dare atto della congruità dei prezzi di appalto.

**Art. 77. Lavori in economia d'importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino a € 200.000,00: indagine di mercato con invito ad almeno 10 imprese**

La stazione appaltante procede all'affidamento dei lavori in economia previo esperimento di apposita indagine di mercato, da parte del Responsabile del Procedimento.

L'indagine di mercato deve essere espletata tra le imprese in possesso dei requisiti adeguati ai lavori da affidare desunte, in ragione dell'importo, ovvero dalle iscrizioni presso le Camere di Commercio e Artigianato della Regione Friuli Venezia Giulia, ovvero dall'elenco delle imprese qualificate presso il sito dell'ANAC prossime alla località dell'intervento ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, redatto anche in base alle manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure negoziate, procedure ristrette, cottimi per l'affidamento di lavori pervenute alla stazione appaltante.

La selezione degli operatori economici da interpellare tra quelli in possesso dei requisiti necessari individuati con le modalità di cui al periodo precedente viene effettuata sulla scorta dei seguenti ulteriori criteri generali di scelta:

idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;

precedenti esperienze contrattuali maturate in un congruo arco temporale con la stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità dell'opera valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza degli adempimenti contrattuali ivi compresi i sub contratti posti in essere nel corso dell'esecuzione dell'opera, alla valutazione dei contenziosi instaurati;

manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante;

specializzazione dell'impresa nell'esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara.

La pubblicazione dell'atto di affidamento dei lavori secondo la vigente disciplina in materia di atti amministrativi garantisce il rispetto del principio di trasparenza.

La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorquando, al fine di selezionare le imprese da invitare alla formulazione dell'offerta, rispetta tutte le prescrizioni di seguito indicate.

Il numero minimo di imprese da invitare non deve essere inferiore a 10 se esistono in tal numero operatori idonei, e non superiore a 15.

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, qualora le offerte ammesse siano uguali o superiori a 10.

La stazione appaltante non può invitare alla sola procedura successiva le imprese che, nel corso del medesimo anno solare, si siano già aggiudicate lavori in economia per importi fino a € 200.000,00.

**Art. 78. Lavori d'importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino a € 200.000,00 diversi da quelli in economia: procedura negoziata senza bando previa indagine di mercato con invito ad almeno 10 imprese**

La stazione appaltante procede all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando con invito diretto previo esperimento di apposita indagine di mercato.

L'indagine di mercato deve essere espletata tra le imprese in possesso dei requisiti adeguati ai lavori da affidare desunte, in ragione dell'importo, ovvero dalle iscrizioni presso le Camere di Commercio e Artigianato della Regione Friuli Venezia Giulia, ovvero dall'elenco delle imprese qualificate presso il sito dell'ANAC prossime alla località dell'intervento ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante redatto anche in base alle manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure negoziate, procedure ristrette, cottimi per l'affidamento di lavori pervenute alla stazione appaltante.

La selezione degli operatori economici da interpellare tra quelli in possesso dei requisiti necessari individuati con le modalità di cui al periodo precedente viene effettuata sulla scorta dei seguenti ulteriori criteri generali di scelta:

idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;

precedenti esperienze contrattuali maturate in un congruo arco temporale con la stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità dell'opera valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza degli adempimenti contrattuali ivi compresi i sub contratti posti in essere nel corso dell'esecuzione dell'opera, alla valutazione dei contenziosi instaurati;

manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante;

specializzazione dell'impresa nell'esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara.

La stazione appaltante rispetta il principio di trasparenza allorquando procede alla pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento e dei soggetti invitati.

La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorquando, al fine di selezionare le imprese da invitare alla formulazione dell'offerta, rispetta tutte le prescrizioni di seguito indicate.

Il numero minimo di imprese da invitare non deve essere inferiore a 10, se esistono in tal numero operatori idonei, e non superiore a 15.

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, qualora le offerte ammesse siano uguali o superiori a 10.

La stazione appaltante non può invitare alla procedura successiva le imprese che nel corso del medesimo anno solare si siano già aggiudicate lavori per importi fino a € 200.000,00.

**Art. 79. Lavori d'importo superiore a € 200.000,00 e fino a € 1.000.000,00: procedura negoziata senza bando o preceduta da pre-informazione con invito ad almeno 15 imprese**

La stazione appaltante procede all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando con invito diretto previo esperimento di apposita indagine di mercato o, in alternativa, mediante procedura negoziata preceduta da pre-informazione.

Procedura senza bando con invito diretto

Qualora la scelta della stazione appaltante ricada sul ricorso alla procedura negoziata senza bando con invito diretto previo esperimento di apposita indagine di mercato, questa è espletata tra le imprese in possesso dei requisiti adeguati ai lavori da affidare desunte dall'elenco delle imprese qualificate presso il sito dell'ANAC prossime alla località dell'intervento, avuto riguardo alla congruenza tra idoneità operativa dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e rilevanza economica e complessità degli stessi e alla relazione tra importo dei lavori da affidare, dimensione aziendale e livelli di importo (classifica) per i quali l'impresa è qualificata, tenuto conto dell'esigenza di assicurare opportunità di partecipazione uguali e paritarie ad imprese tanto di minore quanto di maggiore dimensione e classifica SOA per categoria posseduta.

La selezione degli operatori economici da interpellare tra quelli in possesso dei requisiti necessari individuati con le modalità di cui al periodo precedente viene effettuata sulla scorta dei seguenti ulteriori criteri generali di scelta:

idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;

precedenti esperienze contrattuali maturate in un congruo arco temporale con la stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità dell'opera valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con

la stazione appaltante, alla correttezza degli adempimenti contrattuali ivi compresi i sub contratti posti in essere nel corso dell'esecuzione dell'opera, alla valutazione dei contenziosi instaurati;  
manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante;  
specializzazione dell'impresa nell'esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara.

La stazione appaltante rispetta il principio di trasparenza allorché procede alla pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento e dei soggetti invitati.

La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione, allorché, al fine di selezionare le imprese da invitare alla formulazione dell'offerta, rispetta tutte le prescrizioni di seguito indicate.

Il numero di imprese da invitare è compreso tra un minimo di 15, se esistono in tal numero operatori idonei, e un massimo di 25.

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, qualora le offerte ammesse siano uguali o superiori a 10.

La stazione appaltante non può invitare alla procedura successiva le imprese che, nel corso del medesimo anno solare, si siano già aggiudicate lavori affidati con la presente procedura.

#### Procedura con pre-informazione

Qualora la stazione appaltante decida di procedere mediante procedura negoziata preceduta da pre-informazione, la stazione appaltante rispetta il principio di trasparenza allorché procede alla pubblicazione dell'avviso di pre-informazione della procedura che intende compiere sulla GUCE.

La pubblicazione può avvenire a inizio d'anno, cumulativamente per tutte le procedure che l'amministrazione intende appaltare con il medesimo tipo di procedura, o anche singolarmente nel corso dell'anno, con un preavviso, rispetto alla singola procedura, di almeno 15 giorni.

La selezione degli operatori economici da interpellare tra quelli in possesso dei requisiti necessari individuati con le modalità di cui al periodo precedente viene effettuata sulla scorta dei seguenti criteri generali di scelta:

idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;

precedenti esperienze contrattuali maturate in un congruo arco temporale con la stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità dell'opera valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza degli adempimenti contrattuali ivi compresi i sub contratti posti in essere nel corso dell'esecuzione dell'opera, alla valutazione dei contenziosi instaurati;

manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante;

specializzazione dell'impresa nell'esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara.

La stazione appaltante rispetta il principio di trasparenza allorché procede alla pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento e dei soggetti invitati.

La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorché, al fine di selezionare le imprese da invitare alla formulazione dell'Offerta, rispetta tutte le prescrizioni indicate.

Il numero di imprese da invitare è compreso tra un minimo di 15, se esistono in tal numero operatori idonei, e un massimo di 25.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero quello del minor prezzo con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, qualora le offerte ammesse siano uguali o superiori a 10.

La stazione appaltante non può invitare alla procedura successiva le imprese che, nel corso del medesimo anno solare, si siano già aggiudicate lavori, affidati con la presente procedura.

#### **Art. 80. Lavori oltre € 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria: procedure previste dal D.lgs. 50/2016**

Fermi i casi previsti dall'art. 9 del D.L. 133/2014 convertito in Legge n. 164/2014 (messa in sicurezza degli edifici scolastici, mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, adeguamento alla normativa antisismica, tutela ambientale e del patrimonio culturale), per i quali la procedura negoziata deve seguire le indicazioni fornite all'articolo precedente, e i casi nei quali è possibile ed economicamente conveniente suddividere l'appalto in lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice, successivamente da aggiudicarsi con le procedure qui disciplinate, e nel rispetto dell'art. 35, comma 9, del Codice, la stazione appaltante procede all'affidamento mediante le procedure disciplinate dal Codice come declinate nelle parti I e II del presente Regolamento, in particolare utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, qualora le offerte ammesse siano uguali o superiori a 10 oppure il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il numero di imprese da invitare è compreso tra un minimo di 15, se esistono in tal numero operatori idonei, e un massimo di 25.

La stazione appaltante non può invitare alla procedura successiva le imprese che, nel corso del medesimo anno solare, si siano già aggiudicate lavori, affidati con la presente procedura.

#### **Art. 81. Lavori oltre la soglia comunitaria**

Fermi i casi nei quali è possibile ed economicamente conveniente suddividere l'appalto in lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice, successivamente da aggiudicarsi con le procedure qui disciplinate, e nel rispetto dell'art. 35, comma 9, del Codice, la stazione appaltante procede all'affidamento mediante le procedure disciplinate dal Codice e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

#### **Art. 82. Sopralluogo obbligatorio**

Per tutti gli appalti di lavori la stazione appaltante deve prevedere, al fine di garantire la formulazione di una offerta consapevole da parte delle imprese, il sopralluogo obbligatorio da parte del legale rappresentante, direttore tecnico o dipendente dell'impresa offerente.

#### **Art. 83. Documenti di gara**

Negli atti di gara la stazione appaltante, nell'ottica di agevolare gli adempimenti a carico delle imprese, mette a disposizione il computo metrico e l'elenco prezzi in formato editabile.

#### **Art. 84. Prezzo soglia**

Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa si prevede l'introduzione del c.d. prezzo soglia pari alla media aritmetica dei prezzi offerti da tutti i partecipanti alla gara e l'attribuzione del punteggio massimo (pari a uno) a tutte le offerte con prezzo pari o inferiore a quello soglia, con il fine di neutralizzare il fenomeno dei maxiribassi, tenuto conto che il concorrente "oltre soglia" non otterrebbe alcun vantaggio aggiuntivo in sede di gara.

Per l'elemento di valutazione "prezzo", il coefficiente  $V(a)$  viene determinato come segue:

se  $P_i \leq P_s \Rightarrow V(a)_i = 1$  (viene attribuito il coeff. 1 a tutte le offerte con prezzo pari o inferiore al prezzo soglia);

se  $P_i > P_s \Rightarrow V(a)_i = (P_b - P_i) / (P_b - P_s)$

dove:  $V(a)_i$  = è il coefficiente attribuito e variabile da 0 a 1

$P_i$  = è il prezzo offerto dal concorrente  $i$ -esimo

$P_b$  = è l'importo a base di appalto al netto degli oneri per la sicurezza

$P_s$  = è il prezzo soglia, pari alla media dei prezzi offerti

#### **Art. 85. Obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale dell'edilizia**

Al fine di ridurre fenomeni di concorrenza sleale tra le imprese e di illegalità nel lavoro, andrà verificato, in fase di esecuzione di lavori edili o prevalentemente edili, l'obbligo di applicazione, a tutte le imprese coinvolte nel processo produttivo, dei contratti collettivi nazionali e territoriali dell'edilizia, ad eccezione di quelle lavorazioni specialistiche che siano riconducibili a contratti diversi (ad es. contratto metalmeccanico per gli impiantisti).

In particolare, le imprese sono obbligate ad iscrivere i lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente ogni qualvolta l'oggetto dei lavori riguardi in misura prevalente la categoria di opere che rientrano tra le attività previste dal contratto del settore edile, indipendentemente dal comparto di riferimento.

#### **Art. 86. Sorteggio**

Si dispone che non sia più possibile individuare, mediante sorteggio, gli operatori economici da invitare per tutte le procedure di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria o di lavori, in quanto modalità che in realtà non costituisce esercizio di una attività amministrativa in senso stretto ma mera procedura fattuale, che non garantisce il rispetto di alcun principio, tra quelli previsti per le procedure di gara.

Infatti, con il sorteggio non si opera una scelta ma si lascia al caso l'individuazione dell'operatore economico da invitare.

#### **Art. 87. Prezziario regionale**

Nella predisposizione dei capitolati di gara e dei computi metrici la stazione appaltante utilizzerà, per quanto possibile, il Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici, nella sua edizione più recente al momento della redazione dei documenti progettuali.

\*\*\*\*\*